SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 116

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 20 marzo 2006.

Piano assicurativo agricolo per l'anno 2006.

06A04341

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 aprile 2006.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati, a seguito dell'operazione di concambio del 3 aprile 2006, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 con il quale si autorizzano operazioni di concambio di titoli di Stato mediante l'utilizzazione di un sistema telematico di negoziazione, gestito da società autorizzate ai sensi dell'art. 66, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la nota n. 35088 del 30 marzo 2006 del Dipartimento del tesoro Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.A. che in data 3 aprile 2006 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150;

Viste le note nn. 36208 e 37437 con le quali si comunica alla Banca d'Italia che il 3 aprile 2006 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 6 aprile 2006 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Vista la nota n. 427377 del 13 aprile 2006, con la quale la Banca d'Italia comunica di aver provveduto agli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 10 del predetto decreto 4 agosto 2003, che dispone l'accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito delle operazioni di concambio, i relativi prezzi di emissione e di scambio, nonché il capitale residuo circolante;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 4 gennaio 2006, n. 899, in base al quale i decreti di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico verranno firmati dal direttore generale del Tesoro o per sua delega dal «direttore della Direzione II».

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 5,25% 1° febbraio 2002/1° agosto 2017 cod. IT0003242747 per l'importo nominale di euro 285.500.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 110,89 sono stati riacquistati BTP 4,50% 1° marzo 2007 cod. IT0003171946 per nominali euro 312.682.000,00 al prezzo di euro 101,242.

A fronte dell'emissione di BTP 5,25% 1° febbraio 2002/1° agosto 2017 cod. IT0003242747 per l'importo nominale di euro 286.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 110,87 sono stati riacquistati BTP 2,75% 1° febbraio 2008 cod. IT0003804850 per nominali euro 320.260.000,00 al prezzo di euro 99,01.

A fronte dell'emissione di BTP 5,25% 1° febbraio 2002/1° agosto 2017 cod. IT0003242747 per l'importo nominale di euro 245.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 110,89 sono stati riacquistati CCT T.V. 1° ottobre 2009 cod. IT0003384903 per nominali euro 270.493.000,00 al prezzo di euro 100,435.

A fronte dell'emissione di BTP 5,25% 1° febbraio 2002/1° agosto 2017 cod. IT0003242747 per l'importo nominale di euro 133.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 110,87 sono stati riacquistati CCT T.V. 1° febbraio 2010 cod. IT0003438212 per nominali euro 146.849.000,00 al prezzo di euro 100,41.

A fronte dell'emissione di BTP 5,25% 1° febbraio 2002/1° agosto 2017 cod. IT0003242747 per l'importo nominale di euro 205.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 110,88 sono stati riacquistati CCT T.V. 1° giugno 2010 cod. IT0003497150 per nominali euro 226.452.000,00 al prezzo di euro 100,38.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 3 aprile 2006, è la seguente:

Titolo emesso	Importo in circolazione
BTP 5,25% 1° febbraio 2002/1° agosto 2017 (IT0003242747)	15.671.200.000,00
Titoli riacquistati	
BTP 4,50% 1° settembre 2001/1° marzo 2007 (IT0003171946)	15.949.818.000,00
BTP 2,75% 1° febbraio 2005/2008 (IT0003804850)	15.770.740.000,00
CCT T.V. 1° ottobre 2002/2009 (IT0003384903)	12.767.507.000,00
CCT T.V. 1° febbraio 2003/2010 (IT0003438212)	11.667.151.000,00
CCT T.V. 1° giugno 2003/2010 (IT0003497150)	13.443.548.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A04409

DECRETO 5 maggio 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005. n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 maggio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 54.206 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 maggio 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 15 maggio 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà

dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale inter-

bancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 maggio 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2006

p. *il direttore generale:* CANNATA

06A04456

DECRETO 5 maggio 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 maggio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 54.206 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 maggio 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 92 giorni con scadenza 15 agosto 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà

dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale inter-

bancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 maggio 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2006

p. *il direttore generale:* CANNATA

06A04457

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 13 aprile 2006.

Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», che regola nel suo ambito anche le cellule staminali emopoietiche, autologhe, omologhe e cordonali, e che, all'art. 27, comma 2, prevede che fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dalla medesima restano vigenti i decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1, commi 1, 2, 3 e ai successivi articoli 4, 5, 6, 17 e 18;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante: «Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante: «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 2000, recante: «Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 2000, n. 248;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, recante: «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2000, n. 274;

Rilevato che nel settore specifico del trapianto di cellule staminali sono attive in campo internazionale specifiche società ed organizzazioni denominate: EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation), che si occupa delle procedure trapiantologiche e degli standard per i centri di trapianto, collegata al ISCT (International Society for Cell Therapy), all'IBMTR (International Bone Marrow Transplant Registry) e al JACIE (Joint Accreditation Committee of ISHAGE and EBMT per l'accreditamento dei centri trapianto e le indicazioni al trapianto stesso); BMDW (Bone Marrow Donor Worldwide), che raccoglie tutti i donatori non consanguinei del mondo in un unico file telematico collegato con tutti i registri nazionali e con WMDA (World Marrow Donor Association) che si occupa di standard e procedure, diritti e doveri dei donatori nel mondo; NETCORD (network internazionale per la raccolta e la conservazione di sangue cordonale), che determina le procedure e i criteri necessari all'accreditamento delle banche cordonali; ISBT (International Society of Blood Transfusion) che si occupa di standard procedure di medicina trasfusionale;

Preso atto che le società ed organizzazioni internazionali succitate sono collegate o associate con corrispondenti gruppi clinico-scientifici ed organizzazioni nazionali denominati: GITMO (Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo), associato con EBMT; IBMDR/ADMO (Italian Bone Marrow Donor Registry ed Associazione Donatori Midollo Osseo) associati rispettivamente con BMDWW e WMDA; GRACE (Gruppo Raccolta ed Amplificazione delle Cellule Emopoietiche) associato con NETCORD; SIE (Società Italiana di Ematologia); SIMTI (Società Italiana di Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia), associata con ISBT; SIDE (Società Italiana di Emaferesi);

Viste le linee guida prodotte dalle sopraricordate Società, Organizzazioni e Gruppi clinico-scientifici in tema di cellule staminali emopoietiche;

Visto l'Accordo 10 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 2003, n. 227;

Viste in particolare le linee-guida riportate nell'allegato al suddetto Accordo, di cui costituisce parte integrante, le quali descrivono gli standard qualitativi ed operativi, in accordo con gli standard internazionali, relativi alle strutture che effettuano procedure di prelievo, conservazione, processazione e trapianto di cellule staminali emopoietiche provenienti da donatore autologo od allogenico o dalla donazione di cordone ombelicale;

Considerato che l'impiego di cellule staminali da cordone ombelicale in campo terapeutico è, in determinati settori, ancora in fase di studio e sperimentazione clinica;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di esercitare la più stretta attività di controllo e vigilanza riguardo alle cellule da cordone ombelicale;

Vista la propria ordinanza dell'11 gennaio 2002, «Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 2002, n. 31, la cui validità è stata prorogata con successive ordinanze del 30 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2003 n. 27, del 25 febbraio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 2004, n. 65, e del 7 aprile 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 2005, n. 107;

In attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi della succitata legge n. 219/2005, nella materia specifica,

Ordina:

Art. 1.

1. È vietata l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ed ogni forma di pubblicità alle stesse connessa.

2. La conservazione di sangue da cordone ombelicale è consentita presso le strutture pubbliche, quelle individuate dall'art. 18 della legge n. 107/1990 e quelle di cui all'Accordo del 10 luglio 2003.

3. La conservazione, presso le strutture di cui al comma 2, di sangue da cordone ombelicale per uso autologo o dedicato a consanguineo con patologia in atto, ove si renda necessario, è consentita previa presentazione di motivata documentazione clinico-sanitaria, e non comporta oneri a carico del donatore.

Art. 2.

1. Le banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale sono individuate dalle Regioni sulla base di quanto previsto dai relativi piani sanitari regionali, debbono essere accreditate sulla base di programmi definiti e del documentato operare in accordo con requisiti e standard previsti dalle società, organizzazioni e gruppi clinico-scientifici di cui alla premessa nonché dall'Accordo Stato Regioni del 10 luglio 2003, e debbono procedere alla tipizzazione delle cellule raccolte.

Art. 3.

1. L'autorizzazione all'importazione e all'esportazione di cellule staminali da cordone ombelicale per uso sia autologo che allogenico è rilasciata di volta in volta dal Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 7 settembre 2000.

Art. 4.

1. L'autorizzazione all'esportazione di campioni di sangue placentare autologo può essere richiesta al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, da soggetti, diretti interessati, che, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1, comma 3, previo counselling con il Centro Nazionale per i Trapianti, e previo accordo con la Direzione sanitaria sede del parto, decidano comunque di conservare detti campioni a proprie spese presso banche private operanti all'estero.

2. Ai fini dell'esportazione, detta richiesta recante:

a) dati anagrafici dei genitori richiedenti;

b) Paese e struttura di destinazione;

c) posto di frontiera e mezzo di trasporto;

d) data presunta del parto,

deve essere corredata da idonea certificazione redatta dalla Direzione sanitaria della struttura sede del ricovero, ove sarà raccolto il campione, attestante:

la negatività ai markers dell'epatite B, C e dell'HIV, eseguiti sul siero materno nell'ultimo mese di gravidanza;

la rispondenza del confezionamento ai requisiti previsti in materia di spedizione e trasporto di materiali biologici, di cui alle circolari del Ministero della salute n. 16 del 20 luglio 1994 e n. 3 dell'8 maggio 2003 ed alle eventuali normative regionali, nonché da documentazione attestante l'avvenuto counselling.

3. La richiesta, completa di tutti gli elementi sopraindicati, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, in tempo utile e comunque almeno entro i tre giorni lavorativi precedenti la data prevista per la partenza del campione, al seguente indirizzo:

Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio VIII - Viale Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma.

Art. 5.

La presente ordinanza ha vigore per un anno a partire dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2006

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

Registrata alla Corte dei conti il 4 maggio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 15

06A04408

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 marzo 2006.

Determinazione, per l'anno 2006, delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono

essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488 e quelli massimi, nonché gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il comma 4 lettera *c)* dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 concernente l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese;

Visto l'art. 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, così come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 il quale stabilisce che le disposizioni contenute nella lettera *d)* del comma 4 dell'art. 18 della citata legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni, si applicano agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese;

Tenuto conto della situazione economica generale e della politica adottata dal Governo, diretta al contenimento della spesa pubblica;

Considerato che anche il sistema camerale è chiamato a partecipare alla realizzazione del programma del Governo per una riduzione degli oneri a carico delle imprese;

Sentite, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2006, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di € 80,00.

2. Per le imprese con ragione di società semplice, non agricola, il diritto annuale è dovuto nella misura di € 144,00.

3. Per le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 il diritto annuale è dovuto nella misura di € 170.00.

Art. 3.

1. Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2005 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato da € a €		Aliquote
fino a	516.456,00	€ 373,00 (misura fissa)
oltre 516.456,00	2.582.284,00	0,0070%
oltre 2.582.284,00	51.645.689,00	0,0015%
oltre 51.645.689,00		0,0005% (fino ad un massimo di € 77.500,00)

2. Nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote di cui al comma 1, deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2005, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2005. Le imprese sono tenute, invece, a versare l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote di cui al comma 1, nel caso in cui lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2005.

Art. 4.

1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese nel corso del 2006 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.

2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese nel corso del 2006 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono tenute a versare, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, i seguenti diritti:

imprese individuali; € 93;
società cooperative; € 93;
consorzi; € 93;
società di persone; € 170;
società di capitali; € 373.

3. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2006, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello definito al comma 2.

Art. 5.

1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 120,00.

2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari a € 110,00.

3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a € 110,00.

4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 6.

1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante versamento sui conti correnti di pertinenza di ciascuna camera di commercio.

Art. 7.

1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2006, considerato come il totale accreditato dalla Banca d'Italia sui conti di tesoreria per diritto annuale alla data del 31 dicembre 2005, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:

4,7% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;

5,8% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00;

6,8% oltre € 10.329.138,00.

2. L'ammontare del fondo perequativo è utilizzato per il 50% a favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese e condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto, eventualmente, anche della presenza delle unità locali, e per il restante 50% per la realizzazione di progetti o di investimenti di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dello esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero delle attività produttive.

4. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero delle attività produttive, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 42

06A04355

DECRETO 2 maggio 2006.

Modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualità elevata (CDR-Q), come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera *s)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Considerata la necessità di sanare le discrepanze sussistenti tra la normativa prevista dall'art. 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la disciplina tecnica preesistente in tema di incentivazioni all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento all'art. 12, comma 3, del decreto del Ministero delle attività produttive 24 ottobre 2005;

Visto il contenzioso amministrativo pendente dinanzi al TAR Lazio sull'art. 12 del sopra menzionato decreto ministeriale;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'art. 1, comma 30, in base al quale il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto all'art. 1, comma 29, lettera *b)* della medesima legge;

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le modalità per l'utilizzo del CDR di qualità elevata (CDR-Q) come definito dall'art. 183, comma 1, lettera *s)*;

Considerato che in data 29 aprile 2006, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si è proceduto all'abrogazione, fra le altre norme, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002;

Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, è espressamente menzionato come norma da modificare tanto dalla legge n. 308/2004, art. 1, comma 30, quanto dall'art. 229, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 152/2006;

Ravvisata la necessità di dover procedere con tempestività ed urgenza all'attuazione dell'art. 1, comma 30, della legge n. 308/2004, anche al fine di fornire una compiuta disciplina alle modalità di utilizzo del CDR-Q;

Considerata la necessità di fornire chiarezza giuridica e certezza comportamentale in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, tanto alle autorità deputate al controllo che agli operatori interessati;

Premesso che l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamato nel prosieguo come: il decreto legislativo n. 152/2006), recante norme in materia ambientale, dispone criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi aventi ad oggetto le norme di cui al medesimo decreto;

Premesso che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive, in attuazione dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, è stata istituita una Commissione interministeriale (richiamata nel prosieguo come: la Commissione) per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, anche in riferimento alle condizioni di utilizzo dei combustibili;

Visti i lavori della Commissione relativi alle problematiche connesse alla produzione e l'utilizzo del CDR-Q, che si è avvalsa delle competenze dell'APAT, del CNR, dell'ENEA, dell'ISS e del CTI (Comitato Termotecnico Italiano);

Vista la nota tecnica, prodotta dal Comitato Termotecnico Italiano, relativa ad una possibile regolamentazione del CDR-Q come combustibile consentito per alcuni usi industriali;

Ritenuto di dover promuovere con urgenza l'utilizzo del CDR-Q che costituisce fonte energetica alternativa e rinnovabile, particolarmente rilevante in situazioni di carenze e crisi energetiche anche al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto così come, in particolare, previsto dall'art. 267, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006;

Considerato che la Commissione è decaduta con l'entrata in vigore dell'art. 297 del decreto legislativo n. 152/2006, che abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002;

Verificato che non è stato portato a compimento il disposto dell'art. 1, comma 30, della legge n. 308/2004;

Ritenuto di recepire con proprio decreto, gli elaborati tecnici ed i contributi prodotti dalla Commissione ed in particolare la nota tecnica prodotta dal Comitato Termotecnico Italiano, relativamente alle problematiche connesse alla produzione e all'utilizzo del CDR-Q;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 12, comma 3, del decreto 24 ottobre 2005 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, recante «Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», è così modificato: «In attuazione dell'art. 229, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti che utilizzano combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata).».

Art. 2.

Le modalità di utilizzo del CDR-Q di cui agli articoli 183, comma 1, lettera *s)*, e 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelle contenute nell'Allegato 1 al presente decreto che è da considerarsi parte integrante del medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero delle attività produttive all'indirizzo: www.attivitaproduttive.gov.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

ALLEGATO 1

Sezione 1

1 Negli impianti di produzione di energia con potenza termica nominale maggiore o uguale a 50 MW e nei forni da cemento aventi capacità di produzione di clinker superiore a 500 ton/g, è consentito l'utilizzo del Combustibile da Rifiuti di Qualità Elevata (CDR-Q), ai sensi dell'art 229 c.2 del decreto legislativo 152/2006, con le modalità descritte nella Parte II, sezione 7 del decreto legislativo 152/2006, ove lo stesso sia destinato alla combustione contemporanea con combustibili consentiti dalla normativa vigente, ivi comprese le biomasse.
Le modalità per l'utilizzo del combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi devono essere contenute nella autorizzazione integrata ambientale."

Sezione 2

Caratteristiche del CDR-Q e sue condizioni di utilizzo

1 Tipologia e provenienza

1.1 Combustibile derivato da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi come descritto dalla norma UNI 9903-1 (edizione 2004).

1.2 Il gestore dell'impianto di combustione deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione del CDR-Q per evitare o limitare, per quanto praticabile, gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana.

1.3 Prima della accettazione del CDR-Q nell'impianto di combustione, il gestore deve determinare la massa dello stesso e deve acquisire dal rivenditore informazioni che attestino che esso sia in possesso di caratteristiche conformi ai requisiti previsti dalle norme tecniche UNI 9903-1 e che tali caratteristiche siano state misurate in conformità a quanto previsto dalle pertinenti parti delle norme UNI 9903.

2 Condizioni di utilizzo nei cementifici

La conversione energetica del CDR-Q può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.

2.1 Valori limite di emissione per co-combustione del CDR-Q in cementifici

Salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, i forni da cemento in cui viene utilizzato il CDR-Q in co-combustione, esclusi i periodi di avviamento ed arresto ed esclusi i guasti dei sistemi di depurazione, devono rispettare i valori limite di emissione giornalieri indicati in Tabella 1 e Tabella 2.

Il tenore di ossigeno di riferimento per gli inquinanti della tabella 1 è quello di processo nell'effluente gassoso anidro.
Il tenore di ossigeno di riferimento per gli inquinanti della tabella 2 è pari al 10% nell'effluente gassoso anidro.

Tabella 1 – Valori limite di emissione (media giornaliera) per co-combustione del CDR-Q IN CEMENTIFICI (MISURAZIONE IN CONTINUO)

Inquinanti	Unità di misura	Valori limite di emissione (medie giornaliere)
Polveri totali	(mg/Nm^3)	30
Carbonio organico totale	(mg/Nm^3)	[1]
Monossido di carbonio	(mg/Nm^3)	[1]
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	(mg/Nm^3)	[1]
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	(mg/Nm^3)	[1]
Acido Cloridrico (HCl)	(mg/Nm^3)	15
Acido Fluoridrico (HF)	(mg/Nm^3)	[1]

[1] il limite di emissione è quello fissato dall'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n.59

Tabella 2 – Valori limite di emissione per co-combustione del CDR-Q IN CEMENTIFICI (MISURAZIONE PERIODICA)

Inquinanti	Unità di misura	Valori limite di emissione [1]
Sommatoria metalli pesanti (As- Pb – Co – Cr – Cu –Mn – Ni – Sb –V) [1]	(mg/Nm^3)	0,5
Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg) [1]	(mg/Nm^3)	0,05
Cadmio + Tallio ed i loro composti [1]	(mg/Nm^3)	0,05
Diossine e Furani PCDD/PCDF [2]	(ng/Nm^3)	0,1

[1] valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 h per i metalli

[2] i valori limiti di emissione, ottenuti con un periodo di campionamento di 8 h, si riferiscono alla concentrazione di PCDD e PCDF calcolata come concentrazione "tossica equivalente" attraverso i fattori di equivalenza (FTE) riportati in tab.8

2.2 Cadenza rilevamento inquinanti in cementifici

Il rilevamento degli inquinanti di cui in Tabella 1 dovrà essere effettuato attraverso misurazioni e registrazioni in continuo fatte salve le eccezioni di cui al punto 2.3.

Il rilevamento degli inquinanti di cui in Tabella 2 dovrà essere effettuato con cadenza annuale; per i primi dodici mesi di esercizio in co-combustione con CDR-Q il rilevamento dovrà avere cadenza quadrimestrale.

2.3 Condizioni operative per cementifici

Nelle fasi di avviamento e arresto ed in caso di guasti dei dispositivi di depurazione e misurazione non è consentito l'utilizzo del CDR-Q.

Le condizioni operative al fine del rispetto delle emissioni di cui ai punti precedenti devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:

a) l'alimentazione automatica del combustibile
b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e registrazione in continuo nella camera di combustione della temperatura
c) le misurazioni e registrazioni in continuo nell'effluente gassoso della temperatura e delle concentrazioni di polveri totali, carbonio organico totale, monossido di carbonio, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, acido cloridrico, acido fluoridrico e tenore di ossigeno. L'autorità competente può autorizzare l'effettuazione di misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO_2, in sostituzione delle pertinenti misurazioni in continuo, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in continuo dell'acido fluoridrico può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'acido cloridrico nell'effluente gassoso che garantiscono il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza

3 Condizioni di utilizzo negli impianti di produzione di energia

La conversione energetica del CDR-Q può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.

3.1 Limiti di emissione per co-combustione del CDR-Q in impianti di produzione di energia

Salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 18 Febbraio 2005 n.59, gli impianti di produzione di energia elettrica in cui viene utilizzato il CDR-Q in co-combustione, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti, devono rispettare:

a) per gli inquinanti indicati in tabella 3 i valori limite di emissione specificati nella medesima tabella considerando un tenore di ossigeno di riferimento in volume nell'effluente gassoso anidro pari al 6%;

Tabella 3 – Valori limite di emissione per co-combustione del CDR-Q in impianti di produzione di energia elettrica (inquinanti per i quali non è previsto riferimento medio ponderale) (MISURAZIONE PERIODICA)

Inquinanti	Unità di misura	Valori limite di emissione (O_2 @ 6% fumi anidri) [1]
Sommatoria metalli pesanti (As- Pb – Co – Cr – Cu –Mn – Ni – Sb –V) [1]	(mg/Nm^3)	0,5
Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg) [1]	(mg/Nm^3)	0,05
Cadmio + Tallio ed i loro composti [1]	(mg/Nm^3)	0,05
Diossine e Furani PCDD/PCDF [2]	(ng/Nm^3)	0,1

[1] valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 h per i metalli

[2] i valori limiti di emissione, ottenuti con un periodo di campionamento di 8 h, si riferiscono alla concentrazione di PCDD e PCDF calcolata come concentrazione "tossica equivalente" attraverso i fattori di equivalenza (FTE) riportati in tab.8

b) per i seguenti inquinanti: polveri totali, COT, CO, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, HCl, gli impianti devono rispettare i valori limiti di emissione (C, media giornaliera), calcolati secondo la seguente relazione:

$$\frac{MWt_{CDR-Q} \times C_{CDR-Q} + MWt_{processo} \times C_{processo}}{MWt_{CDR-Q} + MWt_{processo}} = C$$

C valori limite totali di emissione da rispettare per gli inquinanti soggetti a formula di miscelazione riferiti al tenore di ossigeno di riferimento corrispondente al combustibile determinante normalmente utilizzato nell'impianto.

MW_{tCDR-q} Carico termico derivante dalla combustione del solo CDR-Q, determinato come prodotto tra la portata oraria ed il potere calorifico del CDR-Q.

C_{CDR-q} valori limite di emissione per la co-combustione del C_{CDR-q}, riportati in Tabella 4

$MWt_{processo}$ Carico termico derivante dalla combustione dei combustibili autorizzati normalmente utilizzati nell'impianto (escluso il CDR-Q).

$C_{processo}$ valori limite di emissione riportati in Tabella 5, Tabella 6, Tabella 7 . In mancanza di tali valori si applicano i valori limite di emissione che figurano nell'autorizzazione. Se in questa non sono menzionati tali valori, si ricorre alle concentrazioni reali in massa. Per i combustibili gassosi si applicano i valori riportati nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 152/2006 o nell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n.59

***O_2* riferimento** Determinato in base a quello applicabile al combustibile di norma impiegato nell'impianto (6% per combustibili solidi, 3% per combustibili liquidi)

Tabella 4 – Valori di C_{CDR-Q} da utilizzare per il calcolo dei valori limite di emissione medi giornalieri secondo la relazione di cui al punto 3.1

Inquinanti	Unità di misura	C_{CDR-Q} [1]
Polveri totali	(mg/Nm³)	15
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (COT)	(mg/Nm³)	15
Monossido di carbonio	(mg/Nm³)	75
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	(mg/Nm³)	300
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	(mg/Nm³)	75
Acido cloridrico HCl	(mg/Nm³)	15
[1] O_2 di riferimento: 6% vol. nel caso di combustione simultanea con combustibili solidi, 3% vol. nel caso di combustione simultanea con combustibili liquidi		

Tabella 5 - Valori di Cprocesso (O2 @ 6 %) per COMBUSTIBILI SOLIDI da utilizzare per il calcolo dei valori limite di emissione secondo la relazione di cui al punto 3.1

Inquinanti	Unità di misura	Valori limite di emissione (medie giornaliere) (O_2 @ 6% fumi anidri)			
		> 50- ≤ 100 MWt	> 100-300 MWt	>300 -500 MWt	> 500 MWt
Polveri totali	(mg/Nm³)	50	30	30	30
Carbonio organico totale	(mg/Nm³)	[1]	[1]	[1]	[1]
Monossido di carbonio	(mg/Nm³)	[1]	[1]	[1]	[1]
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	(mg/Nm³)	400	300	200	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2) (impianti nuovi)	(mg/Nm³)	850	850÷200 con decremento lineare da 100 a 300 MWt	200	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2) (impianti esistenti)	(mg/Nm³)	2000	2000÷1200 con decremento lineare da 100 a 300 MWt	1200÷400 con decremento lineare da 300 a 500 MW	400
Acido Cloridrico HCl	(mg/Nm³)	15	15	15	15
[1] il limite di emissione è quello fissato dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 152/2006 o nell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n.59					

Tabella 6 – Valori di $C_{processo}$ (O_2 @ 3 %) per COMBUSTIBILI LIQUIDI da utilizzare per il calcolo dei valori limite di emissione secondo la relazione di cui al punto 3.1

Inquinanti	Unità di misura	Limiti di emissione medi giornalieri (O_2 @ 3% fumi anidri)			
		> 50- ≤ 100 MWt	> 100-300 MWt	>300 -500 MWt	> 500 MWt
Polveri totali	(mg/Nm^3)	50	30	30	30
Carbonio organico totale	(mg/Nm^3)	20	20	20	20
Monossido di carbonio	(mg/Nm^3)	[1]	[1]	[1]	[1]
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	(mg/Nm^3)	400	300	200	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2) (impianti nuovi)	(mg/Nm^3)	850	850÷200 con decremento lineare da 100 a 300 MWt	200	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2) (impianti esistenti)	(mg/Nm^3)	2000	1700	1700÷400 con decremento lineare da 300 a 500 MW	400
Acido cloridrico HCl	(mg/Nm^3)	15	15	15	15

[1] il limite di emissione è quello fissato dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 152/2006 o nell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n.59

Tabella 7 – Valori di $C_{processo}$ (O_2 @ 6 %) per BIOMASSE da utilizzare per il calcolo dei valori limite di emissione secondo la relazione di cui al punto 3.1

Inquinanti	Unità di misura	Limiti di emissione medi giornalieri (O_2 @ 6 % fumi anidri)		
		> 50- ≤ 100 MWt	> 100-300 MWt	>300 MWt
Polveri totali	(mg/Nm^3)	15	15	15
Carbonio organico totale	(mg/Nm^3)	15	15	15
Monossido di carbonio	(mg/Nm^3)	150	150	150
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	(mg/Nm^3)	300	300	300
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	(mg/Nm^3)	200	200	200
Acido cloridrico HCl	(mg/Nm^3)	15	15	15

3.2 Cadenza rilevamento inquinanti in impianti di produzione di energia

Il rilevamento degli inquinanti di cui in tabella 3 dovrà essere effettuato con cadenza annuale; per i primi dodici mesi di esercizio in co-combustione con CDR-Q il rilevamento di tali inquinanti dovrà avere cadenza quadrimestrale.

Il rilevamento degli altri inquinanti (polveri totali, COT, CO, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, HCl) dovrà essere effettuato attraverso misurazioni e registrazioni in continuo.

3.3 Condizioni operative in impianti di produzione di energia

Nelle fasi di avviamento e arresto ed in caso di guasti dei dispositivi di depurazione e misurazione non è consentito l'utilizzo del CDR-Q.

Le condizioni operative al fine del rispetto delle emissioni di cui ai punti precedenti devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:

d) l'alimentazione automatica del combustibile

e) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e registrazione in continuo nella camera di combustione della temperatura e del tenore di ossigeno e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile

f) l'installazione del bruciatore ausiliario a combustibile gassoso o liquido

g) le misurazioni e registrazioni in continuo nell'effluente gassoso della temperatura e delle concentrazioni di polveri totali, carbonio organico totale, monossido di carbonio, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, acido cloridrico e tenore di ossigeno. L'autorità competente può autorizzare l'effettuazione di misurazioni periodiche di HCl ed SO_2, in sostituzione delle pertinenti misurazioni in continuo, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti.

4 Metodi campionamento, analisi e valutazione delle emissioni

4.1 Criteri generali

Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si applica quanto previsto nell'art. 271, comma 17, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dall'art. 271, comma 17, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i valori limite di emissione si intendono rispettati se:

a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei pertinenti valori limite di emissione stabiliti nel presente Allegato;

c) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli, per le diossine/furani supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti nel presente Allegato.

4.2 Determinazione delle emissione per diossine e furani

I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione «tossica equivalente». Per la determinazione della concentrazione «tossica equivalente», le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

Tabella 8 – Fattori di equivalenza tossica (FTE)

	FTE
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2 3, 4, 7, 8, 9 -Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

5 Normalizzazione

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi precedenti sono normalizzati alle condizioni seguenti:
- temperatura 273 K;
- pressione 101,3 kPa;
- gas secco.

Inoltre, se nelle emissioni il tenore di ossigeno è diverso da quello di riferimento, di volta in volta individuati nei pertinenti punti dei paragrafi precedenti, le concentrazioni misurate devono essere corrette utilizzando la seguente formula:

$$Es = \frac{21 - Os}{21 - Om} * Em$$

nella quale:

Es = concentrazione calcolata al tenore di ossigeno di riferimento;
Em = concentrazione misurata;
Os = tenore di ossigeno di riferimento;
Om = tenore di ossigeno misurato.

Nel caso di co-combustione in impianti di produzione di energia che utilizzano contemporaneamente più combustibili, il tenore di ossigeno di riferimento è quello del combustibile che fornisce la maggiore quantità di energia durante la combustione (combustibile determinante).

6 Norme per l'identificazione del CDR-Q

6.1 La denominazione CDR-Q, la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'identificazione del lotto di produzione, la relativa data di produzione, la quantità di CDR-Q, gli estremi dell'autorizzazione del produttore, l'impianto di destinazione nonché la dichiarazione di rispondenza alla norma UNI 9903-1 devono figurare nei documenti di accompagnamento.

6.2 Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.

7 Trasporto del CDR-Q all'impianto di utilizzo

7.1 Il CDR-Q deve essere trasportato in contenitori con caratteristiche tali da evitare qualsiasi spandimento accidentale del contenuto ed adatti a possibili aumenti di pressione interna dovuti ad eventuale formazione di gas.

7.2 Lo stesso contenitore non deve essere utilizzato per lo stoccaggio ed il trasporto contemporaneo di CDR-Q e di altre merci.

7.3 I contenitori devono essere sottoposti ad operazioni di bonifica prima dell'eventuale riutilizzo per stoccaggio o trasporto di altro materiale.

8 Stoccaggio e movimentazione del CDR-Q all'interno dell'impianto di utilizzo

8.1 Lo stoccaggio e la movimentazione del CDR-Q devono avvenire in modo tale da evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo.

8.2 Devono essere previste adeguate misure e/o impianti per evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive.

8.3 Devono essere previste adeguate misure e/o sistemi per prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

8.4 Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione.

9 Metodiche di campionamento e metodiche analitiche per il CDR-Q

9.1 La caratterizzazione del lotto di produzione viene effettuata secondo le metodiche di campionamento definite dalla UNI 9903-3 e le metodiche analitiche riportate nelle pertinenti parti della UNI 9903 o equivalenti.

9.2 Per la definizione del lotto vale quanto stabilito dalla norma UNI 9903-2."

06A04356

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° marzo 2006.

Modifica del decreto 30 settembre 2005, adottato ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, relativo al lavoro accessorio.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», ed in particolare gli articoli 70, 71 e 72 in materia di lavoro accessorio;

Visto il proprio decreto del 30 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2005, n. 302;

Considerato che il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha previsto che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, rese anche nell'ambito dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati;

Ritenuto opportuno modificare l'elenco delle aree, individuate dal citato decreto del 30 settembre 2005, attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio,

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1, dell'art. 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 settembre 2005, è sostituito dal seguente: « 1. Le aree attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio sono: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Udine, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania.».

Roma, 1° marzo 2006

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 271

06A04375

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 marzo 2006.

Modalità operative per l'esecuzione dei controlli prescritti dal Regolamento CEE n. 4045/89, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 77/435 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;

Visto il regolamento CEE n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, ed in particolare l'art. 10, che ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, secondo il quale l'Ispettorato centrale repressione frodi è organizzato in struttura dipartimentale;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente l'ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79 concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81 ed in particolare l'art. 4, comma 4, che ha demandato al Corpo forestale dello Stato ed all'Ispettorato centrale repressione frodi l'esecuzione dei controlli prescritti dal regolamento CEE n. 4045/1989;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1996 recante istituzione del Servizio specifico per l'espletamento dei controlli sulle restituzioni alle esportazioni e sugli interventi di mercato, attribuiti rispettivamente al Ministero delle finanze ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in attuazione dell'art. 11 del regolamento CEE n. 4045/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2005 recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2005 recante revisione degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Ritenuta la necessità di prevedere nuove disposizioni applicative per la esecuzione dei controlli prescritti dal regolamento CEE n. 4045/1989 di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione di quanto disposto dal sopraindicato decreto-legge 10 gennaio 2006, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81;

Ritenuto necessario prevedere, in fase di prima applicazione, misure transitorie idonee ad assicurare il corretto espletamento delle attività di controllo attualmente in corso;

Decreta:

Art. 1.

1. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, da effettuare ai sensi del regolamento CEE n. 4045/1989 - ferma restando la competenza in materia di restituzioni alle esportazioni dell'Agenzia delle dogane - sono espletati, per quanto concerne le operazioni finanziate dal Feoga sezione garanzia, dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi con le modalità indicate nel presente decreto.

2. Il Servizio specifico di cui all'art. 11 del regolamento CEE n. 4045/1989 opera presso il Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR IX.

Art. 2.

1. Le attività di controllo di cui al regolamento CEE n. 4045/1989 sono organizzate in modo da assicurare che i controlli medesimi vengano svolti da strutture operative differenti ed indipendenti da quelle eventualmente impiegate in ciascun settore nelle verifiche ex ante.

2. Nell'espletamento dell'incarico il personale addetto ai controlli si avvale della cooperazione della polizia tributaria competente per territorio.

Art. 3.

1. Il Servizio specifico predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, il programma annuale di controllo di cui all'art. 10, comma 1, del regolamento CEE n. 4045/1989, e d'intesa con il Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato centrale repressione frodi provvede alla ripartizione, fra i predetti organismi, dei controlli da svolgere in ciascuno dei periodi annuali previsti (1° luglio - 30 giugno). Ai fini della predisposizione del programma annuale di controllo, AGEA - area coordinamento - fornisce al Servizio specifico i dati di spesa, nonché ogni utile informazione connessa, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. La ripartizione dei controlli fra gli organismi sopraindicati è predisposta dal Servizio specifico in modo da assicurare la diversificazione operativa indicata nell'art. 2, comma 1, del presente decreto.

3. Il Servizio specifico comunica alla Commissione europea le informazioni previste dalla normativa comunitaria vigente.

4. Entro il 15 di ogni mese gli organismi preposti all'attività di controllo fanno pervenire al Servizio specifico l'elenco del personale incaricato dei controlli nel mese successivo, con l'indicazione della località sede di controllo e della data a partire dalla quale sarà effettuato il controllo medesimo. Il Servizio specifico provvede alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria ai fini dei controlli.

5. Le relazioni sui controlli svolti e la relativa documentazione sono trasmessi al Servizio specifico entro il secondo mese successivo alle operazioni di controllo eseguite.

6. Ai fini della predisposizione da parte del Servizio specifico della relazione annuale, di cui all'art. 9 del regolamento CEE n. 4045/1989, gli organismi preposti all'attività di controllo, fanno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno un rapporto dettagliato sull'attività espletata comprensiva di prospetti riepilogativi.

Art. 4.

1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto e non oltre il 30 giugno 2006 le attività di controllo continuano ad essere svolte conformemente a quanto disposto dal decreto ministeriale 1° aprile 1996. A partire dal 1° luglio 2006 i controlli sono esclusivamente svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo quanto disposto dal presente decreto.

2. Al fine di assicurare una più efficace formazione del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, fino al 30 giugno 2006 il predetto personale viene associato in qualità di osservatore alla attività di controllo svolta ai sensi del comma 1.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 26

06A04374

DECRETO 26 aprile 2006.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. di Roma, autorizzato con decreto 15 aprile 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 15 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 108 del 10 maggio 2004, con il quale è stata rinnovata al laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 19 aprile 2006, ha comunicato di aver revisionato i metodi di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 maggio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 15 aprile 2004;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 25
Esame organolettico	DM 12/03/1986 SO GU n.16114/7/86 pto 1
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Massa volumica a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + Reg. CE 128/04 allegato 4bis
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04321

DECRETO 27 aprile 2006.

Modificazione del decreto 21 marzo 2006, recante la modificazione dell'articolo 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto del 21 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2006, recante la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano»;

Considerato che per mero errore materiale all'articolo unico, comma 1 del decreto direttoriale del 21 marzo 2006 è stato disposto che l'entrata in vigore della modifica, riguardante l'introduzione della bottiglia di forma «bordolese», decorra dalla vendemmia 2006;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla rettifica dell'entrata in vigore della modifica di cui al sopra citato decreto direttoriale 21 marzo 2006;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni contenute nell'annesso al decreto del 21 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2006, entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04322

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 3 febbraio 2006.

Determinazione delle tariffe per le certificazioni finalizzate alla marcatura CE, ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47, comma 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, recante attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata e integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993, ed in particolare l'art. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84, concernente la procedura di accreditamento dei laboratori di prova;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attività effettuate dal Ministero delle comunicazioni, finalizzate al riconoscimento degli organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica, all'accreditamento dei laboratori di prova, alla designazione e riconoscimento degli organismi notificati.

2. Il presente decreto si applica inoltre alle attività effettuate dal Ministero delle comunicazioni, finalizzate all'effettuazione di verifiche tecniche di laboratorio svolte ai sensi del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, nell'ambito della sorveglianza del mercato, all'emissione di pareri tecnici in qualità di organismo notificato ai sensi della direttiva 1999/05/CE, al rilascio di certificazione CE del tipo ai sensi della direttiva 89/336/CE.

3. Il presente decreto si applica anche al rilascio di certificazione CE relativa agli equipaggiamenti marittimi delle stazioni radio a bordo delle navi, emessa nel corso di ispezioni e collaudi delle stazioni radioelettriche di bordo ai sensi delle direttive 96/98/CE, 98/85/CE e 99/5/CE.

Art. 2.

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1, comma 1, del presente decreto sono a carico degli organismi e degli interessati al rilascio dell'accreditamento.

2. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1, comma 2, del presente decreto sono a carico dei fabbricanti o dei rappresentanti stabiliti nell'Unione europea.

3. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1, comma 3, del presente decreto sono a carico degli interessati al rilascio della certificazione.

4. Gli importi delle tariffe di cui al comma 1, 2 e 3 sono indicati nell'allegato I del presente decreto.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi pubblici.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'art. 1, si effettua presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad esso intestato.

2. Nella causale del versamento occorre specificare:

a) il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

b) l'amministrazione che effettua la prestazione;

c) il codice fiscale dell'interessato;

d) l'imputazione della somma al capitolo 2570, per le attività di cui all'art. 1, comma 2;

e) l'imputazione della somma al capitolo 2569, art. 11, per le attività di cui all'art. 1, comma 1;

f) l'imputazione della somma al capitolo 2569, art. 15, per le attività di cui all'art. 1, comma 3;

3. Il Ministero delle comunicazioni svolge le attività di cui al presente decreto subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione della attestazione del versamento, all'atto della richiesta.

Art. 4.

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per il funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attività di autorizzazione, certificazione, attestazione e controllo di cui all'art. 1, nonché, in misura pari al 30%, per il finanziamento del fondo di retribuzione di posizione e risultato per l'erogazione dei compensi dovuti al personale dirigenziale e nel fondo unico di amministrazione per quelli dovuti al restante personale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Ministro delle comunicazioni
LANDOLFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 15

ALLEGATO I

1. Importo dovuto per il riconoscimento dell'organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica da versare contestualmente alla presentazione della domanda: tariffe previste dal decreto del Ministro (delle comunicazioni 5 settembre 1995) delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro 5 settembre 1995 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Importo dovuto per la visita di sorveglianza disposta ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, presso gli organismi riconosciuti nei tre anni di validità del riconoscimento: tariffe previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro 5 settembre 1995 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Importo dovuto per l'accreditamento dei laboratori di prova da versare contestualmente alla presentazione della domanda: tariffe previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro 5 settembre 1995 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Importo dovuto per la designazione e riconoscimento degli organismi notificati, da versare contestualmente alla presentazione della domanda: tariffe previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro 5 settembre 1995 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Importo dovuto per l'effettuazione di verifiche tecniche di laboratorio svolte ai sensi del decreto legislativo n. 269/2001 nell'ambito della sorveglianza del mercato: tariffe previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro 5 settembre 1995 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Importo dovuto per l'emissione di pareri tecnici in qualità di organismo notificato ai sensi della direttiva 1999/05/CE: tariffe previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro 5 settembre 1995 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Importo dovuto per il rilascio di certificazione CE del tipo ai sensi della direttiva 89/336/CE: € 403.

8. Importo dovuto per il rilascio di certificazione CE relativa agli equipaggiamenti marittimi delle stazioni radio a bordo delle navi, emessa nel corso di ispezioni e collaudi delle stazioni radioelettriche di bordo ai sensi delle direttive 96/98/CE, 98/85/CE e 99/5/CE: tariffe previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni 24 settembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

06A04358

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° febbraio 2006.

Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96;

Visto l'art. 117, lettera *h)* della Costituzione della Repubblica italiana, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 2003 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, ha modificato i decreti 10 marzo 1988 e 27 dicembre 1971 recanti norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 250/1997 che ha trasferito all'Ente nazionale per l'aviazione civile le funzioni amministrative e tecniche nel settore dell'aviazione civile, ivi comprese le competenze di natura regolamentare nelle materie tecniche di propria competenza;

Visto l'art. 2, comma 2, dello statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile approvato con decreto 3 giugno 1999 del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto interministeriale 8 agosto 2003;

Decreta:

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Per «aviosuperficie» si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico.

2. Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto.

3. Per «idrosuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.

4. Per «aviosuperficie in pendenza (AP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, superi il due percento.

5. Per «aviosuperficie non in pendenza (ANP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il due percento.

6. Per «elisuperficie in elevazione» si intende una elisuperficie posta su una struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno.

Art. 2.

Applicabilità

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle aviosuperfici come definite all'art. 1;

b) alle operazioni di aeromobili su aviosuperfici.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) al personale, ai mezzi ed alle infrastrutture militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e del Dipartimento della protezione civile;

b) alle elisuperfici ubicate su piattaforma o natante.

3. Le disposizioni del presente decreto disciplinano:

a) la gestione e l'uso delle aviosuperfici;

b) le caratteristiche fisiche e la segnaletica delle aviosuperfici;

c) le operazioni su aviosuperfici.

Art. 3.

Gestione ed uso delle aviosuperfici

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 7 e 8, l'aviosuperficie è gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilità in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate.

2. La gestione di un'aviosuperficie è subordinata al consenso, espresso in forma scritta, del proprietario dell'area su cui l'aviosuperficie è ubicata; se l'area è appartenente allo Stato o a enti pubblici, la gestione è subordinata al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa.

3. L'uso di un'aviosuperficie è subordinato al consenso del gestore, che è tenuto a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per la buona esecuzione dell'attività, ed è limitato ai voli intracomunitari.

4. Nei casi di cui agli articoli 13.8, 15.2, 17.2 e 18.4 ed agli articoli 22.4 e 23.2 per la gestione e l'uso dell'aviosuperficie è richiesta specifica autorizzazione rilasciata dall'ENAC secondo la procedura di cui all'Appendice 1.

Art. 4.

Gestione - Norme procedurali

1. La persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica che gestisce l'aviosuperficie devono essere in possesso di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché della sicurezza dello Stato.

2. Il gestore trasmette all'ENAC almeno quaranta giorni prima della data di inizio della gestione dell'aviosuperficie copia del nulla osta di cui al precedente comma, gli estremi per la sua identificazione e per quella del proprietario dell'area destinata ad aviosuperficie, i dati caratteristici dell'aviosuperficie e ogni altra documentazione richiesta dall'ENAC.

3. Per la gestione di un'elisuperficie in elevazione il gestore deve inoltre dichiarare:

a) il possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa urbanistica in materia di edificabilità;

b) che l'elisuperficie è conforme alle specifiche disposizioni emanate dal Ministero dell'interno in materia di assistenza antincendio.

4. L'avvenuto inizio della gestione e qualsiasi modifica degli elementi indicati nei precedenti commi 2 e 3 devono essere tempestivamente comunicati dal gestore all'ENAC, al comune ed all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, per il tramite del locale ufficio o comando di polizia competente per territorio.

5. Le informazioni di cui ai commi precedenti sono inoltre trasmesse dall'ENAC al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo, al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla questura competente, al Ministero della difesa - Stato Maggiore, al Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale Guardia di finanza, all'Agenzia delle dogane, alla società Enav nonché alla regione ed al comune competenti nel cui territorio sono realizzate le opere di cui all'art. 1.

6. Le informazioni ed i dati relativi alle aviosuperfici ed elisuperfici per le quali è stata iniziata l'attività sono diffusi dall'ENAC per via informatica, mediante pubblicazione nel sito ufficiale dell'Ente.

Art. 5.

Raccolta dati dei movimenti su aviosuperfici

1. Il pilota, oltre a richiedere il consenso di cui all'art. 3.3, comunica al gestore i seguenti dati per ciascun movimento:

a) nominativo pilota ed eventuale copilota;

b) tipo dell'aeromobile;

c) marche dell'aeromobile;

d) numero persone a bordo;

e) orario partenza e destinazione;

f) orario di arrivo e provenienza;

g) tipo del volo.

2. Il gestore istituisce un sistema di raccolta dei dati di cui al comma precedente. Tali dati sono conservati dal gestore per almeno cinque anni e, a richiesta, sono resi disponibili alle autorità di pubblica sicurezza ed all'ENAC.

Art. 6.

Attività su aviosuperfici

1. Sulle aviosuperfici, oltre all'effettuazione di attività non remunerate, sono consentite anche le attività di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo.

2. Ferma restando la responsabilità del gestore dell'aviosuperficie, le attività di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo si svolgono sotto la responsabilità del titolare della licenza di cui all'art. 778 del Codice della navigazione ed al regolamento CEE/2407/1992.

Art. 7.

Elisuperfici occasionali

1. È considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio.

2. Al fine di determinare l'adeguatezza della elisuperficie occasionale, il pilota effettua una ricognizione in volo in cui accerta il rispetto delle seguenti condizioni:

a) la dimensione minima dell'area di approdo e decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto;

b) l'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie;

c) esistenza di un sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo;

d) gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo;

e) l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni;

f) le fasi di decollo e di atterraggio non devono comportare il sorvolo di centri abitati, di agglomerati di case e assembramenti di persone.

3. L'uso di elisuperfici occasionali è consentito nei seguenti casi:

a) effettuazione di attività aerea occasionale, non superiore a 100 movimenti per anno, in condizioni VFR diurno;

b) interventi di emergenza come definiti dall'ENAC.

4. Per l'uso delle elisuperfici occasionali non sono necessarie la figura del gestore di cui all'art. 3 del presente decreto, la segnaletica e assistenza antincendio; il pilota è responsabile della scelta dell'area e della condotta delle operazioni.

5. L'uso delle elisuperfici occasionali è consentito anche per lo svolgimento di attività aerea privata ed è limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio di altro Stato.

6. L'uso delle elisuperfici occasionali ubicate su un'area di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le elisuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprietà dello Stato o di enti pubblici, l'uso è subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa.

7. Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 non si applicano nei casi di trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.

Art. 8.

Aviosuperfici occasionali

1. È considerata aviosuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere operazioni occasionali di decollo e atterraggio di velivoli.

2. L'uso di aviosuperfici occasionali da parte di velivoli è consentito esclusivamente per attività di lavoro aereo. Per l'uso delle aviosuperfici occasionali non sono necessarie la figura del gestore di cui all'art. 3, la segnaletica e l'assistenza antincendio; l'esercente certificato di lavoro aereo effettua preventivamente le proprie valutazioni sull'adeguatezza dell'aviosuperficie sulla base delle condizioni di cui ai punti *b) c) d) e)* e *f)* dell'art. 7.2, tenuto conto che, in ogni caso, le dimensioni dell'aviosuperficie devono essere idonee all'effettuazione della corsa di approdo e della corsa di decollo dei velivoli di cui è previsto l'impiego. L'uso di aviosuperfici occasionali è consentito anche per la pratica del volo in montagna in attività diversa dal trasporto pubblico.

L'uso di idrosuperfici occasionali per operazioni è consentito anche per attività diverse dal lavoro aereo.

3. L'uso delle aviosuperfici occasionali è limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio di altro Stato.

4. L'uso delle aviosuperfici occasionali ubicate su un'area di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le aviosuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprietà dello Stato o di enti pubblici, l'uso è subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa. Nel caso di idrosuperfici occasionali che siano ubicate in aeree aperte al traffico nautico pubblico, non sono necessari nulla osta o concessioni d'uso, fermo restando la responsabilità dell'operatore ad operare nel rispetto delle regole della navigazione.

5. Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.

Art. 9.

Comunicazioni

1. Prima di iniziare un volo di trasferimento su una elisuperficie occasionale o su una aviosuperficie occasionale, il pilota deve trasmettere alla direzione aero-

portuale e all'autorità di pubblica sicurezza competenti territorialmente sulla località nella quale l'aviosuperficie di destinazione è ubicata, le seguenti informazioni:

a) aeroporto, aviosuperficie o elisuperficie di partenza;

b) coordinate geografiche dell'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione ovvero, se ciò non è possibile, località nella quale l'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione è ubicata;

c) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile;

d) ora prevista di decollo;

e) ora prevista di approdo;

f) nominativo del pilota responsabile del volo;

g) numero delle persone trasportate oltre il pilota responsabile del volo;

h) tipo dell'eventuale attività aerea locale che sarà svolta sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione;

i) previsto periodo di tempo durante il quale sarà svolta l'attività aerea locale di cui alla lettera *h)* sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione.

2. L'annullamento del volo o il ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all'ora prevista di decollo deve essere immediatamente comunicato dal pilota agli enti di cui al paragrafo precedente.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai voli di trasferimento sulle aviosuperfici di cui all'art. 3 del presente decreto aventi origine o destinazione, senza scali intermedi, in Paesi dell'Unione europea. Per tali voli le informazioni di cui al precedente comma 1 sono comunicate anche alle autorità di dogana con almeno 12 ore di anticipo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.

Art. 10.

Limitazioni

1. La scelta, la gestione e l'uso di un'aviosuperficie sono subordinati al rispetto delle zone proibite, pericolose e regolamentate indicate nelle apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali e sono comunque soggetti alle restrizioni permanenti o temporanee stabilite dalle competenti autorità civili o militari.

2. L'adempimento delle disposizioni del presente decreto non esonera dal rispetto della normativa vigente, anche riguardo a specifiche competenze di altre pubbliche autorità centrali e periferiche o di enti locali, per lo svolgimento delle attività sulle aviosuperfici.

3. L'ENAC può in qualsiasi momento limitare, sospendere o far cessare, con provvedimento motivato, la gestione e/o l'uso di un'aviosuperficie. La cessazione dell'attività di gestione o dell'uso dell'aviosuperficie è comunque disposta quando viene revocato il nulla osta del gestore, di cui all'art. 4.1. È comunque immediatamente disposta allorquando ne viene fatta richiesta dalla Autorità di pubblica sicurezza.

4. L'ENAC può altresì limitare per zone geografiche, con provvedimento motivato, l'attività aerea su elisuperfici ed aviosuperfici occasionali.

5. Le informazioni relative alla limitazione, alla sospensione ed alla cessazione della gestione di aviosuperfici sono trasmesse dall'ENAC ai soggetti di cui all'art. 4.5.

Art. 11.

Disposizioni generali

1. Il pilota svolge le operazioni di volo sulle aviosuperfici sotto la propria responsabilità ed è tenuto a conformarsi alle norme e alle procedure di volo contenute nelle apposite pubblicazioni nazionali e alle eventuali limitazioni e prescrizioni dettate dalle competenti autorità.

2. L'attività aerea sulle aviosuperfici deve essere effettuata a contatto visivo con il suolo, in condizioni meteorologiche non inferiori a quelle minime prescritte dalle regole del volo a vista e, limitatamente ai velivoli, nelle ore diurne.

3. Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di controllo del traffico aereo.

4. Qualora l'attività aerea avvenga in montagna o comunque in zona ove non è possibile il contatto radio bilaterale con l'ente di controllo del traffico aereo competente, il pilota deve sintonizzare la radio di bordo sulla frequenza di 130.0 MHZ ed effettuare periodiche chiamate all'aria, allo scopo di evitare conflitti di traffico.

5. L'ENAC può revocare, sospendere o modificare, in applicazione della normativa vigente, le autorizzazioni le certificazioni e le licenze rilasciati quando è accertata la violazione dei requisiti di cui al presente decreto.

PARTE SECONDA

ATTIVITÀ ELICOTTERISTICA SU ELISUPERFICI

Art. 12.

Elisuperfici - Caratteristiche tecniche

1. La dimensione minima dell'area di approdo e decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto.

2. L'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie.

3. Deve esistere sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo.

4. Gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo.

5. Durante le operazioni l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni.

6. Deve essere installata una manica a vento.

7. La segnaletica diurna deve essere quella indicata in Appendice 2.

8. In caso di operazioni notturne l'elisuperficie deve essere provvista della segnaletica notturna indicata in Appendice 2.

9. Per le operazioni notturne in aree geografiche di particolare difficoltà per l'avvicinamento ed in zone urbane, deve essere installato un sistema di guida visiva di planata.

Art. 13.

Elisuperfici in elevazione - Caratteristiche tecniche

1. Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 12, alle elisuperfici in elevazione si applicano i requisiti di seguito riportati.

2. L'area destinata ad elisuperficie deve essere:

a) piana e di pendenza, compresa tra l'1% ed il 2%, idonea ad evitare l'accumulo di acqua o di altri liquidi;

b) dotata di protezione perimetrale esterna che non costituisca ostacolo.

3. Ciascun punto della superficie e delle strutture di sostegno deve resistere al carico massimo statico e dinamico dell'elicottero più pesante destinato ad operarvi, anche in caso di atterraggio violento.

4. Nell'area circostante l'area di decollo e di approdo non possono essere installati oggetti fissi a meno che tali oggetti non siano indispensabili alle operazioni e siano di tipo frangibile. L'altezza degli oggetti che per la loro funzione devono essere collocati sul bordo dell'area di decollo e di approdo non deve eccedere i 25 cm.

5. Devono essere predisposte soluzioni tecniche idonee ad evitare il propagarsi di incendi ed un sistema di evacuazione e/o raccolta del combustibile eventualmente fuoruscito dall'elicottero e deve essere disponibile, durante le operazioni, una assistenza antincendio adeguata al tipo di elicottero utilizzato.

6. La segnaletica diurna deve essere quella indicata in Appendice 2.

7. In caso di operazioni notturne l'elisuperficie deve essere provvista della segnaletica notturna indicata in Appendice 2.

8. L'uso dell'elisuperficie in elevazione deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in Appendice 1.

Art. 14.

Assistenza antincendio

1. Devono essere dotate di assistenza antincendio:

le elisuperfici in elevazione;

le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni di trasporto pubblico e HEMS;

le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e quelle utilizzate per attività di trasporto pubblico, ove si svolgono con continuità operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento;

le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni di attività aeroscolastica.

L'assistenza antincendio deve essere conforme alle disposizioni emanate dal Ministero dell'interno, e pertanto:

l'elisuperficie deve essere classificata in accordo alla normativa vigente, e fornita dei relativi agenti estinguenti e dotazioni;

nel corso delle operazioni deve essere disponibile, secondo necessità, personale abilitato per l'assistenza antincendio e l'impiego delle relative dotazioni, potendosi autorizzare impianti automatici quale mezzo di soddisfacimento dei requisiti di protezione antincendio.

2. Ai fini della conduzione delle operazioni di volo il gestore dell'elisuperficie comunica all'ENAC la conformità dell'elisuperficie alle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 15.

Norme operative

1. L'uso di elisuperfici situate in aree urbane è consentito solo se sono disponibili aree di atterraggio d'emergenza lungo le traiettorie di decollo e avvicinamento; tale limitazione non è richiesta per elicotteri plurimotore le cui prestazioni possono garantire, in caso di avaria di un motore, la prosecuzione del volo in sicurezza.

2. L'attività aerea notturna è consentita soltanto sulle elisuperfici autorizzate dall'ENAC alle operazioni notturne secondo la procedura in Appendice 1.

3. Lo sbarco e l'imbarco di persone deve avvenire con il carrello poggiato stabilmente a terra ed il rotore o i rotori completamente fermi. Il rotore o i rotori possono essere in movimento, con il passo delle pale del rotore al minimo, qualora, durante le fasi di imbarco e sbarco, sia presente personale addetto all'assistenza dei passeggeri.

Art. 16.

Requisiti dei piloti per impiego di elicotteri su elisuperfici

1. Il pilota che intende impiegare elicotteri sulle elisuperfici occasionali deve:

a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero in corso di validità e dell'abilitazione al tipo di elicottero impiegato;

b) avere un'attività di volo su elicottero di almeno 130 ore;

c) aver effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie.

2. Qualora l'impiego dell'elicottero avvenga su elisuperfici ubicate ad altitudine superiore a 1.500 metri oppure su elisuperfici in elevazione, l'attività di volo di cui al punto *b)* del comma precedente è elevata a 500 ore.

3. Il pilota che intende impiegare elicotteri in attività notturna sulle elisuperfici deve:

a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero in corso di validità e dell'abilitazione al tipo di elicottero impiegato;

b) essere in possesso della qualificazione I.F.R. in corso di validità;

c) avere un'attività di volo su elicottero di almeno 300 ore, di cui almeno 10 svolte in attività notturna;

d) avere effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi in volo notturno negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie.

4. Qualora l'impiego notturno dell'elicottero avvenga su elisuperfici ubicate ad altitudine superiore a 1.500 m oppure su elisuperfici in elevazione, l'attività di volo di cui al punto *c)* del comma precedente, è elevata a 500 ore, di cui almeno 50 svolte in attività notturna.

5. Il pilota che per la prima volta intende svolgere attività notturna su una elisuperficie in elevazione deve avere effettuato almeno tre approdi e tre decolli sulla medesima durante le ore diurne.

Art. 17.

Attività di trasporto pubblico con elicotteri

1. È consentito il trasporto pubblico sulle elisuperfici nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione d'impiego dell'aeromobile. La documentazione d'impiego deve contenere le disposizioni e le informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici. Il trasporto pubblico passeggeri avviene sotto la responsabilità del direttore operativo della società interessata che, a tal fine, deve disporre l'effettuazione di una preventiva ricognizione a terra ed in volo sulle elisuperfici di prevista utilizzazione. Le risultanze delle ricognizioni effettuate devono essere custodite dalla società secondo procedure approvate dall'ENAC.

2. La base operativa dell'operatore deve essere una elisuperficie gestita secondo le disposizioni di cui all'art. 3; l'uso di detta elisuperficie deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Tale elisuperficie oltre a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12 e 13, ove applicabile, deve essere provvista di:

a) sistema di protezione o di procedure atto a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;

b) utenza telefonica e apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra;

c) servizio di ambulanza e pronto soccorso fruibile in modo tempestivo, anche mediante l'uso di servizi di elisoccorso.

3. Elisuperfici occasionali possono essere utilizzate per il trasporto pubblico, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 7, 9, 10 ed 11. Se utilizzata quale base per le operazioni devono essere soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

a) presenza di manica a vento o altro mezzo idoneo di segnalazione del vento;

b) misure atte a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;

c) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.

4. Le elisuperfici utilizzate per attività di trasporto pubblico con voli di linea oltre a soddisfare i requisiti di cui al precedente comma 2 *b)* e *c)* ed agli articoli 12, 13 e 14 devono essere provviste di:

a) servizio di sicurezza e controllo radiogeno passeggeri e bagaglio a mano;

b) piani di emergenza per safety, security, evacuazione;

c) recinzione dell'intero complesso destinato a elisuperficie.

5. Le elisuperfici aperte alle operazioni notturne possono essere utilizzate solo da elicotteri ed equipaggi abilitati al volo strumentale.

6. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano alle operazioni di servizio medico di emergenza con elicottero (HEMS), disciplinate dal regolamento ENAC «Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri».

Art. 18.

Attività aeroscolastica con elicotteri

1. L'attività aeroscolastica su elisuperfici è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'elicottero. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici.

2. Non è consentito l'utilizzo di elisuperfici occasionali, se non per le attività di addestramento con istruttore a bordo.

3. L'attività aeroscolastica si svolge sotto la responsabilità del direttore della scuola e sotto la sorveglianza di un istruttore.

4. L'uso per attività aeroscolastica dell'elisuperficie che costituisce base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Tale elisuperficie oltre a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12 e, ove applicabile, 13 deve essere provvista di:

a) sistema di protezione atto a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;

b) utenza telefonica ed apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.

5. L'esercente dell'elicottero deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.

Art. 19.

Lavoro aereo con elicotteri

1. L'attività di lavoro aereo è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'elicottero. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici.

2. L'attività di lavoro aereo su elisuperfici si svolge sotto la responsabilità dell'esercente.

3. Elisuperfici occasionali possono essere utilizzate alle condizioni previste nell'art. 7 per l'attività di lavoro aereo, a prescindere dal numero di movimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo. Qualora l'elisuperficie occasionale è utilizzata come base temporanea, il direttore operativo dispone una ricognizione a terra ed in volo, per stabilire l'adeguatezza dell'elisuperficie rispetto alle condizioni di cui all'art. 7.2 ed il soddisfacimento delle seguenti ulteriori condizioni:

a) presenza di manica a vento o altro mezzo idoneo di segnalazione del vento;

b) misure atte a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;

c) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.

4. L'esercente dell'elicottero deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.

PARTE TERZA

ATTIVITÀ SU AVIOSUPERFICI CON VELIVOLI

Art. 20.

Aviosuperfici terrestri - Caratteristiche tecniche

1. Le dimensioni della pista devono essere idonee all'effettuazione della corsa di approdo e della corsa di decollo.

2. L'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie.

3. Deve esistere sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo.

4. Gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo.

5. Durante le operazioni l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni.

6. Deve essere installata una manica a vento.

7. Le caratteristiche fisiche delle piste e la segnaletica sono riportate nella appendice 3.

Art. 21.

Requisiti dei piloti per l'impiego di velivoli su aviosuperfici

1. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici non in pendenza deve:

a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile in corso di validità e dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;

b) aver svolto una attività minima di volo pari ad almeno cinque decolli e cinque approdi su aviosuperfici;

c) avere effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.

2. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici in pendenza deve:

a) essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza (AP);

b) essere in possesso dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;

c) aver effettuato, almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.

3. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato deve:

a) essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;

b) essere in possesso dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;

c) avere effettuato cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.

4. I corsi per il conseguimento delle abilitazioni:

a) all'uso delle aviosuperfici in pendenza;

b) all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;

c) a svolgere le mansioni di istruttore di velivolo su aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato;

d) all'uso delle idrosuperfici,

devono essere effettuati presso scuole di pilotaggio approvate dall'ENAC.

5. Le abilitazioni all'uso delle aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato, rilasciate da un Paese membro dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), possono essere convalidate — se riconosciute corrispondenti a quelle indicate nel presente decreto — mediante autorizzazione temporanea rilasciata dall'ENAC.

6. Per l'uso delle idrosuperfici occasionali il pilota deve avere svolto almeno:

a) 25 ore di attività di volo su idrovolanti;

b) cinque decolli e cinque approdi con idrovolanti negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'idrosuperficie.

Art. 22.

Trasporto pubblico con velivoli

1. L'uso di aviosuperfici per attività di trasporto pubblico con velivoli è consentito esclusivamente per i voli:

a) non di linea;

b) con velivoli di massa massima al decollo non superiore a 5700 kg e numero di posti passeggeri non superiore a 9.

2. Le operazioni sulle aviosuperfici sono consentite nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione d'impiego dell'aeromobile. La documentazione d'impiego deve contenere le disposizioni e le informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici.

3. Il trasporto pubblico avviene sotto la responsabilità del direttore operativo della società interessata che, a tal fine, deve disporre l'effettuazione di una ricognizione a terra e in volo sulle aviosuperfici di prevista utilizzazione.

4. L'uso delle aviosuperfici per trasporto pubblico deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Dette aviosuperfici oltre i requisiti di cui all'art. 20 devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) recinzione se trattasi di aviosuperficie terrestre;

b) area di movimento adeguata alle caratteristiche del velivolo;

c) servizio di ambulanza e pronto soccorso fruibile in modo tempestivo;

d) utenza telefonica;

e) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.

Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio.

5. L'ENAC può richiedere, in funzione delle caratteristiche orografiche, meteorologiche e di traffico, l'adozione di procedure operative specifiche.

6. Il gestore deve rendere disponibile all'ENAC il rilievo degli ostacoli interessanti le direzioni di approdo secondo quanto specificato nella tabella riportata in appendice 3 e deve determinare le seguenti distanze di pista da sottoporre all'ENAC per approvazione:

a) corsa disponibile per il decollo;

b) distanza disponibile per il decollo;

c) distanza disponibile per l'accelerazione-arresto;

d) distanza disponibile per l'atterraggio.

7. Non sono consentite operazioni in presenza di fanghiglia, acqua, neve o ghiaccio sulla pista.

8. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza dei velivoli impiegati.

9. Per le idrosuperfici utilizzate quale base operativa è richiesta la presenza di una imbarcazione di appoggio capace di portare soccorso a tutte le persone a bordo degli aeromobili in acqua; è inoltre richiesta la presenza al punto di approdo a terra di mezzi di estinzione adeguati alla categoria dell'aeromobile.

Art. 23.

Attività aeroscolastica con velivoli

1. L'attività aeroscolastica è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'aeromobile. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici.

2. L'uso per attività aeroscolastica delle aviosuperfici che costituiscono la base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Durante le attività, su tali aviosuperfici, devono essere soddisfatti, i seguenti requisiti:

a) sistema di protezione o di procedure atto a mantenere sgombra l'area di manovra da persone, animali e cose;

b) utenza telefonica ed apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra;

c) elaborato grafico degli ostacoli nelle direzioni di atterraggio e di decollo secondo quanto specificato nella tabella riportata in appendice 3.

Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio nonché di pronto soccorso sanitario.

3. L'uso per attività aeroscolastica delle idrosuperfici che costituiscono la base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Durante le attività, su tali idrosuperfici, devono essere soddisfatti, i seguenti requisiti:

a) utenza telefonica ed apparato radio comunicazione terra/bordo/terra;

b) presenza di una imbarcazione di appoggio idonea ad intervenire in caso di emergenza.

Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio nonché di pronto soccorso sanitario.

4. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli aeromobili impiegati.

Art. 24.

Lavoro aereo con velivoli

1. L'attività di lavoro aereo è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'aeromobile. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici.

2. L'attività di lavoro aereo su aviosuperfici si svolge sotto la responsabilità dell'esercente.

3. Aviosuperfici occasionali terrestri possono essere utilizzate quale base per l'attività di lavoro aereo a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) misure atte a mantenere sgombra l'area di manovra da persone, animali e cose;

b) presenza di manica a vento o altro mezzo idoneo di segnalazione del vento;

c) apparato radio comunicazione terra/bordo/terra.

4. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli aeromobili impiegati.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Aggiornamento

1. All'aggiornamento delle disposizioni contenute nella seconda parte, terza parte e nelle appendici provvede l'ENAC con propri provvedimenti.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro della difesa
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 225

APPENDICE 1

REQUISITI PROCEDURALI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE E L'USO DI AVIOSUPERFICI

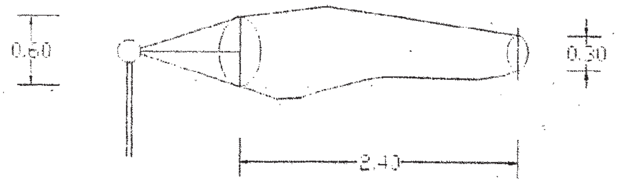
1. Nei casi in cui è richiesta l'autorizzazione per la gestione e l'uso di una aviosuperficie, il gestore presenta domanda all'ENAC corredata delle documentazioni necessarie a dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili.

2. L'ENAC, effettuata la verifica tecnico-operativa per l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti del presente decreto, autorizza la gestione e l'uso dell'aviosuperficie, ovvero comunica al gestore l'esito negativo, motivandolo.

3. L'autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata su istanza del gestore ed a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti dell'ENAC circa la permanenza dei requisiti previsti dal presente decreto.

APPENDICE 2

MANICA A VENTO

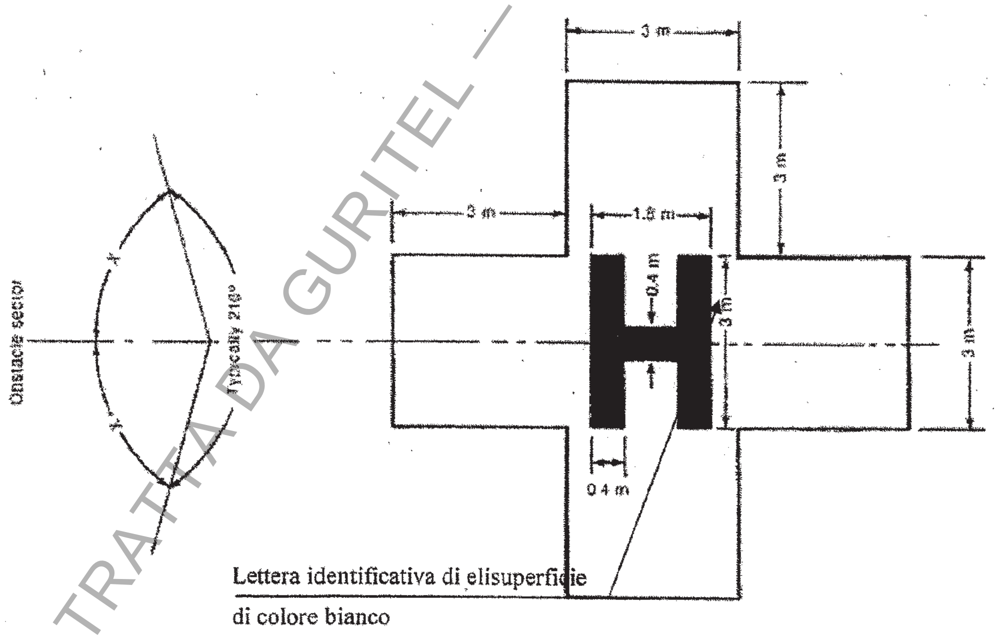


Colore bianco o arancio in relazione alla maggiore visibilità rispetto all'ambiente circostante.

In alternativa a bande alternate dei due colori

In caso di operazioni notturne la manica a vento deve essere illuminata

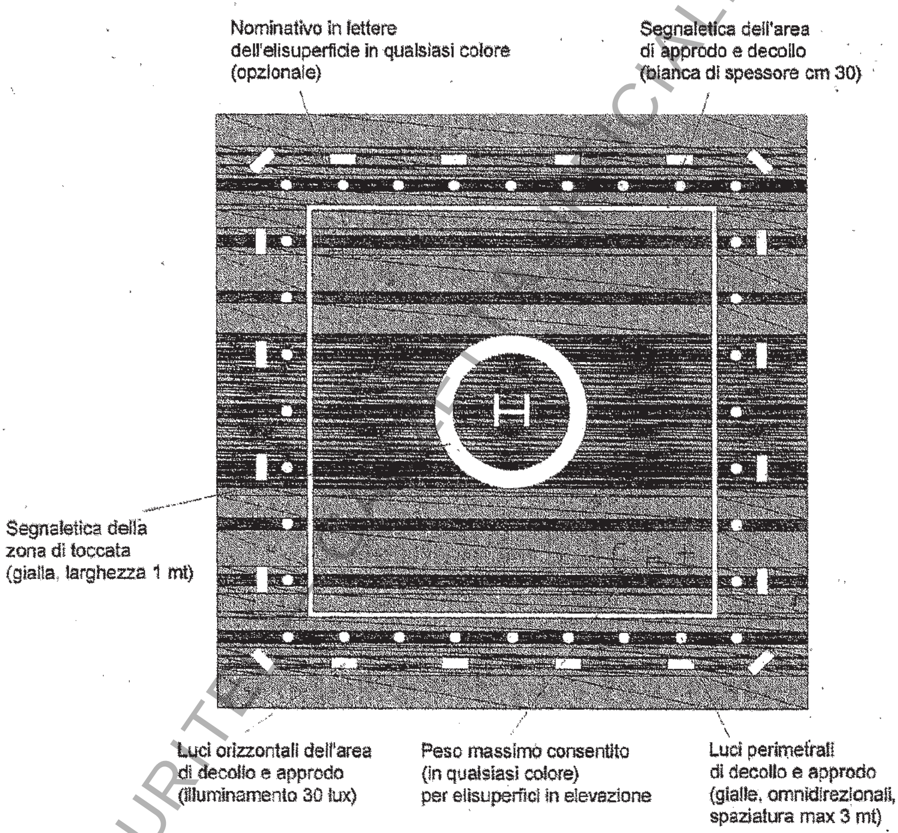
SEGNALETICA: DIMENSIONI E COLORI



Per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere la lettera identificativa H, di colore rosso, è inserita in una croce, identificativa della natura sanitaria del sito, di colore bianco.

L'orientamento della lettera H, nella direzione dei due lati paralleli, indica la direzione di atterraggio preferenziale.

SEGNALETICA: DIURNA E NOTTURNA



Per le elisuperfici in elevazione il fondo deve essere verde.

Per operazioni notturne sono richieste le luci perimetrali e le luci orizzontali dell'area di decollo e approdo

Il numero delle luci del grafico è indicativo.

APPENDICE 3

REQUISITI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE FISICHE ED ALLA SEGNALETICA DIURNA APPLICABILI ALLE AVIOSUPERFICI TERRESTRI

Piste pavimentate.

Segnalazione della pista con striscia continua bianca di almeno 30 cm di spessore di:

- bordi pista laterali;

- soglia pista, in entrambe le direzioni;

- asse pista, con striscia discontinua di 30 metri ad intervalli di 20 metri;

- codice identificativo dell'orientamento magnetico della pista, costituito da due numeri, posizionato sulla pista in prossimità della soglia.

Posizionamento nelle vicinanze della pista di indicatore della direzione di atterraggio T di colore bianco o arancio qualora assicuri un migliore contrasto con il terreno circostante, composto da due bracci aventi le dimensioni di 4 m di lunghezza e 0,4 m di spessore.

Piste non pavimentate.

Segnalazione di bordo pista con segnalatori bianchi piatti rettangolari a livello con la superficie, lunghi 3 m larghi 1 m, spaziati ad intervalli non superiori a 90 m; oppure Segnalatori frangibili, disposti a coppie simmetriche rispetto all'asse pista con analoga spaziatura, con altezza massima di 0,36 m.

Gli angoli della pista devono essere segnalati con due segnalatori adiacenti e posizionati ortogonalmente tra loro.

Segnalatore di soglia pista con indicazione dell'orientamento magnetico della pista.

Sistemi di segnalazione diversi da quanto sopra devono essere accettabili per l'ENAC.

Larghezza delle piste.

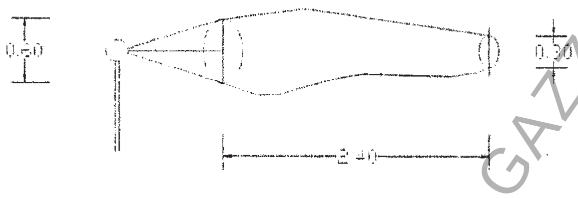
Per l'utilizzo in attività di trasporto pubblico o per attività aeroscolastica le piste devono avere le seguenti dimensioni minime:

- larghezza della pista pari ad almeno 18 metri;

- area contenente la pista con lo stesso andamento plano altimetrico, di dimensioni pari a due volte la larghezza di pista, priva di ostacoli;

- area di sicurezza a fine pista, qualora sul prolungamento della stessa le caratteristiche orografiche del terreno o la presenza di ostacoli siano ritenuti pericolosi in caso di uscita di pista del velivolo.

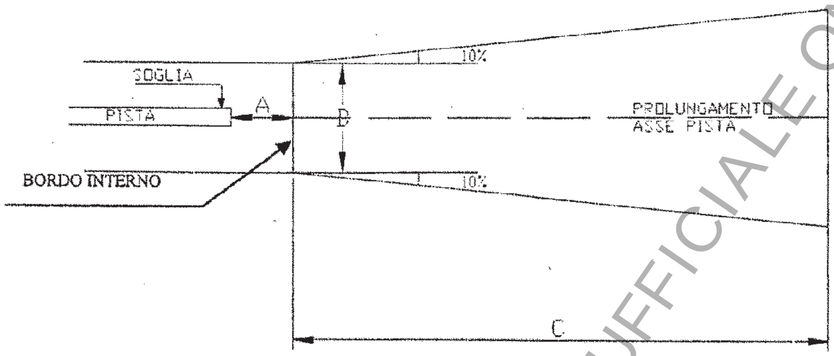
APPENDICE 3

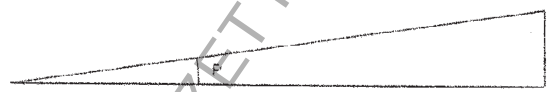


Colore bianco o arancio in relazione alla maggiore visibilità rispetto all'ambiente circostante. In alternativa a bande alternate dei due colori

Zona nelle direzioni di approdo e decollo per aviosuperfici adibite a T.P.P.e attività aeroscolastica, interessate dal rilievo degli ostacoli

VISTA IN PIANTA





LUNGHEZZA AVIOSUPERFICIE IN METRI	A m	B m	C m	P
< 800	30	60	1600	1/30
DA 800 A 1200 ESCLUSI	60	80	2500	1/30
DA 1200 A OLTRE	60	150	3000	1/30

P = PENDENZA AL DI SOPRA DELLA QUALE VANNO RILEVATI GLI OSTACOLI ESISTENTI

06A04323

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Mantova, nel giorno 31 marzo 2006, a causa della sospensione programmata di energia elettrica.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Mantova ha comunicato, con nota n. 1008 del 29 marzo 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 31 marzo 2006, a causa della sospensione programmata di energia elettrica.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota dell'11 aprile 2006, prot. n. 849/2006, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 19 aprile 2006

Il direttore regionale: MAZZARELLI

06A04320

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 1391 del 29 marzo 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 28 marzo 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, è dipeso da un'avaria telematica tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 7289 del 26 aprile 2006;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 28 marzo 2006, dalle ore 10,30 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 aprile 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A04319

PROVVEDIMENTO 2 maggio 2006.

Estensione ad ulteriori aree geografiche del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo Statuto dell'Agenzia del territorio, deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2001;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari» e, in particolare, l'art. 3, in cui si prevede che gli atti di aggiornamento del catasto possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria e con le modalità e le procedure dalla stessa definite;

Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 7 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 dicembre 2001, n. 282, concernente la «Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio»;

Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 marzo 2005, n. 70, che fissa «Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali» e rinvia a specifici provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche del modello unico informatico catastale, relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 aprile 2005, n. 77, che prevede l'«Attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite, limitatamente ad alcune aree geografiche»;

Considerata l'opportunità di estendere ad ulteriori aree geografiche la fase sperimentale per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e delle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite;

Dispone:

Art. 1.

Estensione dell'attivazione del servizio in via sperimentale

È attivato, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, il servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite, da presentare agli Uffici provinciali di Arezzo, Avellino, Campobasso, Catanzaro, L'Aquila, La Spezia, Lucca, Mantova, Pordenone, Ragusa, Reggio Emilia, Roma, Siracusa, Taranto, Udine e Venezia, con una fase sperimentale che coinvolgerà un numero limitato di professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento catastale e che sarà attuata d'intesa con gli Ordini e i Collegi professionali.

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 maggio 2006

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

06A04357

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Contratto di filiera tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Consorzio alta qualità S.C.A.R.L. (Deliberazione n. 36/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L 142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C 28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C 175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

Vista la nota n. SEG/369 del 18 marzo 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato da Filiera Alta Qualità S.r.l., avente ad oggetto un programma integrato di investimenti per lo sviluppo della filiera lattiero-casearia da realizzarsi nelle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, tutte aree obiettivo 1;

Considerato che il contratto è finalizzato alla valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie del Mezzogiorno, nonché al consolidamento occupazionale delle aziende zootecniche e al miglioramento del ciclo produttivo di filiera, da conseguire attraverso la programmazione e attuazione di una politica organica della qualità;

Considerato che il programma è promosso da alcune delle principali realtà produttive del settore lattiero-caseario nazionale;

Considerato che in data 20 settembre 2004 la Commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 1° agosto 2003 e che l'istruttoria di merito e tecnico-economica è stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 18 febbraio 2005;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a stipulare, con la società Filiera Alta Qualità S.r.l. il contratto di filiera per lo sviluppo della filiera lattiero-casearia attraverso la valorizzazione delle produzioni del Mezzogiorno, nelle regioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, tutte aree obiettivo 1. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 15.709.645 euro, realizzati dalle 4 aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono così articolati:

investimenti nelle aziende agricole

(Tabella 1A circolare 2 dicembre 2003) - 537.900 euro;

investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato (Tab. 2A) - 11.811.745 euro;

investimenti in promozione e comunicazione del sistema di filiera (Tab. 3A) - 1.060.000 euro;

investimenti in ricerca e sviluppo (Tab. 5A) - 2.300.000 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate per il 50%

sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la citata decisione della Comunità europea autorizzativa del regime di aiuto n. 381/2003 prevede un'intensità massima dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sarà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.

1.3. La quota di contributo in conto capitale è calcolato secondo le seguenti intensità:

investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A della circolare 2 dicembre 2003) pari al 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) nei limiti del 50% E.S.L. per le iniziative ubicate in aree obiettivo 1;

creazione di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e prestazione di assistenza tecnica (tabella 3A), per un investimento ammesso pari a 780.000 pari al 100% e per un investimento ammesso di 280.000 euro pari al 50% E.S.L., nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;

ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni (tabella 5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.

1.4. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 9.394.822,50 euro, di cui 6.237.411,25 euro quale contributo in conto capitale e 3.157.411,25 euro a titolo di finanziamento agevolato, così come indicato nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali è fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità devono avere la durata massima di sei anni.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 9.394.822,50 euro a valere sulle risorse assegnate con la delibera n. 16/2003, indicata nelle premesse.

Roma, 27 maggio 2005

Il presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del Cipe: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 265

ALLEGATO

Tab. 1: FILIERA A.Q S.R.L - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA-3A Latte Arborea Soc. coop.arl	-	**6.770.000,00**	-	-	-	**6.770.000,00**
SARDEGNA	-	6.770.000,00	-	-	-	6.770.000,00
CALABRIALATTE S.p.a.	-	**539.164,00**	-	-	-	**539.164,00**
CALABRIA	-	539.164,00	-	-	-	539.164,00
FILIERA A.Q Srl	**537.900,00**	**2.802.585,00**	**1.060.000,00**	-	**2.300.000,00**	**6.700.485,00**
BASILICATA	53.252,10	438.065,24	212.000,00	-	460.000,00	1.163.317,34
CALABRIA	82.298,70	767.784,14	212.000,00	-	460.000,00	1.522.082,84
PUGLIA	105.428,40	1.073.650,11	212.000,00	-	460.000,00	1.851.078,51
SARDEGNA	192.568,20	122.523,40	212.000,00	-	460.000,00	987.091,60
SICILIA	104.352,60	400.562,12	212.000,00	-	460.000,00	1.176.914,72
PROGETTO NATURA Soc. coop.arl	-	**1.699.996,00**	-	-	-	**1.699.996,00**
SICILIA	-	1.699.996,00	-	-	-	1.699.996,00
SAIL S.p.a.	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-
Totale	**537.900,00**	**11.811.745,00**	**1.060.000,00**	-	**2.300.000,00**	**15.709.645,00**
BASILICATA	**1.163.317,34**	**7,41%**				
CALABRIA	**2.061.246,84**	**13,12%**				
PUGLIA	**1.851.078,51**	**11,78%**				
SARDEGNA	**7.757.091,60**	**49,38%**				
SICILIA	**2.876.910,72**	**18,31%**				

Tab. 2: FILIERA A.Q S.R.L - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario	1A	2A	3A	3A (50%)	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA-3A Latte Arborea Soc. coop.arl	-	6.770.000,00	-		-	-	6.770.000,00	3.385.000,00
Contributo in conto capitale		1.692.500,00						1.692.500,00
Finanziamento agevolato		1.692.500,00						1.692.500,00
CALABRIALATTE S.p.a.	-	539.164,00	-		-	-	539.164,00	269.582,00
Contributo in conto capitale		134.791,00						134.791,00
Finanziamento agevolato		134.791,00						134.791,00
FILIERA A.Q Srl	537.900,00	2.302.585,00	780.000,00	280.000,00	-	2.300.000,00	5.700.485,00	4.890.242,50
Contributo in conto capitale	134.475,00	700.646,25	780.000,00	70.000,00		2.300.000,00		3.985.121,25
Finanziamento agevolato	134.475,00	700.646,25		70.000,00				905.121,25
PROGETTO NATURA Soc. coop.arl	-	1.599.996,00	-		-	-	1.599.996,00	849.998,00
Contributo in conto capitale		424.999,00						424.999,00
Finanziamento agevolato		424.999,00						424.999,00
Totale							15.709.645,00	9.394.822,50
Contributo in conto capitale								6.237.411,25
Finanziamento agevolato								3.157.411,25
ESL	31,30%	31,30%	100%	50%		100%		

06A04407

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Contratto di filiera tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e la Campoverde S.p.A. (Deliberazione n. 37/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L 142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C 28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (GU.C.E. n. C 175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

Viste le note n. SEG/369 del 18 marzo 2005 e n. S/9591-P del 20 maggio 2005, con le quali il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato da Campoverde S.p.A., per la realizzazione di una filiera organizzata nell'ortofrutta italiana da realizzarsi nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, tutte aree obiettivo 1;

Considerato che il contratto è finalizzato alla costruzione della prima filiera del settore fortemente integrata nei servizi logistici e distributivi a carattere europeo e extraeuropeo;

Considerato che in data 22 settembre 2004 la Commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 1º agosto 2003 e che l'istruttoria di merito e tecnico-economica è stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 4 marzo 2005;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a stipulare, con la società Campoverde S.p.A., il contratto di filiera per la costruzione della prima filiera organizzata nell'ortofrutta italiana, fortemente integrata nei servizi logistici e distributivi a carattere europeo ed extraeuropeo, che coinvolge le regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, tutte aree obiettivo 1, coperte da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 11.728.738 euro, come evidenziato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono così articolati:

investimenti nelle aziende agricole, (Tabella 1A circolare 2 dicembre 2003) - 2.274.538 euro;

investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato (Tab. 2A) - 3.669.050 euro;

investimenti in promozione e comunicazione del sistema di filiera (Tab. 3A) - 2.230.000 euro;

investimenti in ricerca e sviluppo (Tab. 5A) - 3.555.150 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la citata decisione della Comunità europea autorizzativa del regime di aiuto n. 381/2003 prevede un'intensità massima dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sarà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.

1.3. La quota di contributo in conto capitale è calcolato secondo le seguenti intensità:

investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A della circolare 2 dicembre 2003) pari al 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) nei limiti del 50% E.S.L. per le iniziative ubicate in aree obiettivo 1;

creazione di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e prestazione di assistenza tecnica (tabella 3A), per un investimento ammesso di 1.495.000 euro pari al 100% e per un investimento ammesso di 735.000 euro pari al 50% E.S.L., nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;

ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni (tabella 5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.

1.4. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 8.389.444 euro, di cui 6.719.797 euro quale contributo in conto capitale e 1.669.647 euro a titolo di finanziamento agevolato, così come indicato nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali è fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità devono avere la durata massima di sei anni.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 8.389.444 euro a valere sulle risorse assegnate con la delibera n. 16/2003, indicata nelle premesse.

Roma, 27 maggio 2005

Il presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del Cipe: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 266

ALLEGATO

Tab. 1: CAMPOVERDE S.P.A. - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
CAMPOVERDE S.p.A.	2.274.538,00	3.669.050,00	2.230.000,00	-	3.555.150,00	11.728.738,00
BASILICATA	-	280.000,00	446.000,00	-	351.030,00	1.077.030,00
CALABRIA	2.121.638,00	2.310.000,00	446.000,00	-	351.030,00	5.228.668,00
CAMPANIA	-	70.000,00	446.000,00	-	2.151.030,00	2.567.030,00
PUGLIA	152.900,00	974.050,00	446.000,00	-	351.030,00	1.923.980,00
SICILIA	-	35.000,00	446.000,00	-	351.030,00	832.030,00
Totale	2.274.538,00	3.669.050,00	2.230.000,00	-	3.555.150,00	11.728.738,00
BASILICATA	1.077.030,00	9,18%				
CALABRIA	5.228.668,00	44,58%				
CAMPANIA	2.567.030,00	22,74%				
PUGLIA	1.923.980,00	16,40%				
SICILIA	832.030,00	7,09%				

Tab. 2: CAMPOVERDE S.p.A. - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario	1A	2A	3A	3A (50%)	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
CAMPOVERDE SPA	2.274.538,00	3.669.050,00	1.495.000,00	735.000,00	-	3.555.150,00	11.728.738,00	8.389.444,00
Contributo in conto capitale	568.634,50	917.262,50	1.495.000,00	183.750,00		3.555.150,00		6.719.797,00
Finanziamento agevolato	568.634,50	917.262,50		183.750,00				1.669.647,00
Totale							11.728.738,00	8.389.444,00
Contributo in conto capitale	568.634,50	917.262,50	1.495.000,00	183.750,00	-	3.555.150,00		6.719.797,00
Finanziamento agevolato	568.634,50	917.262,50	-	183.750,00	-	-		1.669.647,00
ESL	31,28%	31,28%	100%	31,23%		100%		

06A04406

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Contratto di filiera tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Associazione temporanea per lo sviluppo della filiera pataticola - A.T.S.F.P. (Deliberazione n. 38/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000 D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000 trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. 381/2003 relativo al regime dei contratti di filiera;

Vista la nota n. Seg/547 del 21 aprile 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo comitato la proposta di contratto di filiera presentato dall'Associazione temporanea per lo sviluppo della filiera pataticola - A.T.S.F.P., che prevede un insieme di azioni integrate per la realizzazione di produzioni biologiche, l'utilizzo di impianti di lavorazione e di servizio di tipo innovativo per la riduzione dell'impatto ambientale, l'introduzione di un sistema di rintracciabilità ed una ricerca per il miglioramento genetico della patata, che coinvolge le seguenti regioni Abruzzo (obiettivo 2), Molise (sostegno transitorio obiettivo 1), Calabria e Campania (aree obiettivo 1);

Considerato che il progetto favorisce un'articolata strategia volta a favorire la piena integrazione dei sistemi produttivi dei singoli partecipanti e del sistema rappresentato da tutta la filiera nella realtà nazionale e internazionale;

Considerato che in data 16 dicembre 2004 la Commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 1° agosto 2003 e che l'istruttoria di merito e tecnico-economica è stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 21 marzo 2005;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a stipulare, con l'Associazione temporanea per lo sviluppo della filiera pataticola - A.T.S.F.P. il contratto di filiera riguardante tutte le fasi della filiera pataticola e che coinvolge le seguenti regioni: Abruzzo (obiettivo 2), Molise (sostegno transitorio obiettivo 1), Calabria e Campania (aree obiettivo 1). Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 13.279.515 euro, realizzati dalle sette aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono così articolati:

investimenti nelle aziende agricole (Tabella 1A circolare 2 dicembre 2003) - 141.550 euro;

investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato 1 del Trattato (Tab. 2A) - 7.978.670 euro;

investimenti in promozione e comunicazione del sistema di filiera (Tab. 3A) - 1.004.295 euro;

investimenti in ricerca e sviluppo (Tab. 5A) - 4.155.000 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione

europea citate in premessa, sono calcolate per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la citata decisione della Comunità europea autorizzativa del regime di aiuto n. 381/2003 prevede un'intensità massima dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sarà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.

1.3. La quota di contributo in conto capitale è calcolato secondo le seguenti intensità:

investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A della circolare 2 dicembre 2003) nei limiti dell'intensità massima ammissibile pari al 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) per le iniziative ubicate in aree obiettivo 1, per un investimento ammesso di 6.228.670 euro pari al 50% E.S.L. e per le aree fuori dall'obiettivo 1, per un investimento ammesso di 1.750.000 euro pari al 40% E.S.L.;

creazione di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e prestazione di assistenza tecnica (tabella 3A), 100% nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;

ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni (tabella 5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.

1.4. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 9.044.405 euro, di cui 7.101.850 euro, quale contributo in conto capitale e 1.942.555 euro a titolo di finanziamento agevolato, così come indicato nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali è fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità devono avere la durata massima di sei anni.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 9.044.405 euro a valere sulle risorse assegnate con la delibera n. 16/2003, indicata nelle premesse.

Roma, 27 maggio 2005

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 267

ALLEGATO

Tab. 1: A.T.S.F.P - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
D'AMICO COVIELLO GIROLAMO	**32.700,00**	**485.670,00**	-	-	-	**518.370,00**
CAMPANIA	32.700,00	485.670,00	-	-	-	518.370,00
FUCENTINA scarl	-	-	**272.888,00**	-	-	**272.888,00**
ABRUZZO	-	-	272.888,00	-	-	272.888,00
ITALPATATE	-	**5.100.000,00**	**202.655,00**	-	**4.155.000,00**	**9.457.655,00**
ABRUZZO	-	300.000,00	50.663,75	-	831.000,00	1.181.663,75
CALABRIA	-	600.000,00	50.663,75	-	1.662.000,00	2.312.663,75
CAMPANIA	-	3.900.000,00	50.663,75	-	831.000,00	4.781.663,75
MOLISE	-	300.000,00	50.663,75	-	831.000,00	1.181.663,75
MOCERINO Snc	-	**1.450.000,00**	-	-	-	**1.450.000,00**
ABRUZZO	-	1.450.000,00	-	-	-	1.450.000,00
SALCO scarl	**108.850,00**	**943.000,00**	-	-	-	**1.051.850,00**
CAMPANIA	108.850,00	943.000,00	-	-	-	1.051.850,00
SILANPATATE	-	-	**255.864,00**	-	-	**255.864,00**
CALABRIA	-	-	255.864,00	-	-	255.864,00
SOLANA scarl	-	-	**272.888,00**	-	-	**272.888,00**
CAMPANIA	-	-	272.888,00	-	-	272.888,00
Totale	**141.550,00**	**7.978.670,00**	**1.004.295,00**	-	**4.155.000,00**	**13.279.515,00**
ABRUZZO	**2.904.551,75**	**21,87%**				
CALABRIA	**2.568.527,75**	**19,34%**				
CAMPANIA	**6.624.771,75**	**49,89%**				
MOLISE	**1.181.663,75**	**8,90%**				

Tab. 2: A.T.S.F.P -Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
D'AMICO COVIELLO GIROLAMO	32.700,00	-	485.670,00	-	-	-	518.370,00	259.185,00
Contributo in conto capitale	8.175,00	-	121.417,50	-	-	-	-	129.592,50
Finanziamento agevolato	8.175,00	-	121.417,50	-	-	-	-	129.592,50
FUCENTINA scarl	-	-	-	272.888,00	-	-	272.888,00	272.888,00
Contributo in conto capitale	-	-	-	272.888,00	-	-	-	272.888,00
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALPATATE	-	300.000,00	4.800.000,00	202.655,00	-	4.155.000,00	9.457.655,00	6.877.655,00
Contributo in conto capitale	-	60.000,00	1.200.000,00	202.655,00	-	4.155.000,00	-	5.617.655,00
Finanziamento agevolato	-	60.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	1.260.000,00
MOCERINO Snc	-	1.450.000,00	-	-	-	-	1.450.000,00	580.000,00
Contributo in conto capitale	-	290.000,00	-	-	-	-	-	290.000,00
Finanziamento agevolato	-	290.000,00	-	-	-	-	-	290.000,00
SALCO scarl	108.850,00	-	943.000,00	-	-	-	1.051.850,00	525.925,00
Contributo in conto capitale	27.212,50	-	235.750,00	-	-	-	-	262.962,50
Finanziamento agevolato	27.212,50	-	235.750,00	-	-	-	-	262.962,50
SILANPATATE	-	-	-	255.864,00	-	-	255.864,00	255.864,00
Contributo in conto capitale	-	-	-	255.864,00	-	-	-	255.864,00
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-
SOLANA scarl	-	-	-	272.888,00	-	-	272.888,00	272.888,00
Contributo in conto capitale	-	-	-	272.888,00	-	-	-	272.888,00
Finanziamento agevolato	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale investimenti	141.550,00	1.750.000,00	6.228.670,00	1.004.295,00	-	4.155.000,00	13.279.515,00	9.044.405,00
Contributo in conto capitale	35.387,50	350.000,00	1.557.167,50	1.004.295,00	-	4.155.000,00		7.101.850,00
Finanziamento agevolato	35.387,50	350.000,00	1.557.167,50	-	-	-		1.942.555,00
ESL	31,17%	25,01%	31,28%	100%		100%		

06A04405

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Contratto di filiera tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Consorzio Florconsorzi. (Deliberazione n. 40/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 deI Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L 142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C 28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta ita-

liana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

Vista la nota n. S/9117 del 12 maggio 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato dal Consorzio Florconsorzi, per la realizzazione di una filiera florovivaistica a livello nazionale, che coinvolge le regioni Basilicata, Campania, Sardegna, (aree obiettivo 1) e Lazio, Toscana, Umbria e Veneto (aree obiettivo 2 o fashing out obiettivo 2);

Considerato che il contratto si propone di dotare i beneficiari e i relativi destinatari dei servizi delle strutture ed infrastrutture necessarie non solo a completare l'organizzazione produttiva e commerciale, ma anche ad aumentare la loro competitività sul mercato;

Considerato che in data 13 settembre 2004 la Commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 1° agosto 2003 e che l'istruttoria di merito e tecnico-economica è stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 5 aprile 2005;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a stipulare, con il Consorzio Florconsorzi il contratto di filiera per la realizzazione di una filiera florovivaistica a livello nazionale attraverso il miglioramento dell'organizzazione produttiva e commerciale dei soggetti beneficiari, che coinvolge le seguenti regioni: Basilicata, Campania e Sardegna (aree obiettivo 1, coperte da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato CE); Lazio, Toscana, Umbria e Veneto (aree obiettivo 2 o fashing out obiettivo 2). Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 7.693.600 euro, realizzati dalle 6 aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono così articolati:

investimenti nelle aziende agricole (Tabella 1A circolare 2 dicembre 2003) - 1.917.600 euro;

investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato (Tab. 2A) - 1.581.000 euro;

investimenti in promozione e comunicazione del sistema di filiera (Tab. 3A) - 2.700.000 euro;

investimanti in ricerca e sviluppo (Tab. 5A) - 1.495.000 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la citata decisione della Comunità europea autorizzativa del regime di aiuto n. 381/2003 prevede un'intensità massima dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sarà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.

1.3. La quota di contributo in conto capitale è calcolato secondo le seguenti intensità:

investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A della circolare 2 dicembre 2003) nei limiti dell'intensità massima ammissibile pari al 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) per le iniziative ubicate in aree obiettivo 1, per un investimento ammesso di 1.024.000 euro pari al 50% E.S.L. e per le aree fuori dall'obiettivo 1 per un investimento ammesso di 557.000 euro pari al 40% E.S.L.;

creazione di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e prestazione di assistenza tecnica (tabella 3A), per un investimento ammesso di 310.000 euro pari al 100% e per un investimento ammesso di 2.390.000 euro nei limiti del 50% E.S.L, nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;

ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni (tabella 5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.

1.4. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 4.693.600 euro, di cui 3.249.300 euro quale contributo in conto capitale e 1.444.300 euro a titolo di finanziamento agevolato, così come indicato nell'allegata tabella 2, che fa parzte integrante della presente delibera.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali è fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità devono avere la durata massima di sei anni.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 4.693.600 euro a valere sulle risorse assegnate con la delibera n. 16/2003, indicata nelle premesse.

Roma, 27 maggio 2005

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Regitrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 268

ALLEGATO

Tab. 1 - FLORCONSORZI - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
ALPHA AMBIENTE SRL	**219.600,00**	-	-	-	-	**219.600,00**
UMBRIA	219.600,00	-	-	-	-	219.600,00
BORACIFERA SRL	**600.000,00**	-	-	-	-	**600.000,00**
TOSCANA	600.000,00	-	-	-	-	600.000,00
FLOMAR COOPERATIVA AGRICOLA	**624.000,00**	-	-	-	-	**624.000,00**
BASILICATA	624.000,00	-	-	-	-	624.000,00
FLORAMIATA S.p.A.	**250.000,00**	350.000,00	-	-	-	**600.000,00**
TOSCANA	250.000,00	350.000,00	-	-	-	600.000,00
FLORCONSORZI	-	**1.231.000,00**	**2.700.000,00**	-	**1.495.000,00**	**5.426.000,00**
BASILICATA	-	1.024.000,00	448.200,00	-	248.170,00	1.720.370,00
CAMPANIA	-	-	224.100,00	-	124.085,00	348.185,00
LAZIO	-	-	448.200,00	-	248.170,00	696.370,00
SARDEGNA	-	-	226.800,00	-	125.580,00	352.380,00
TOSCANA	-	-	899.100,00	-	497.835,00	1.396.935,00
UMBRIA	-	-	226.800,00	-	125.580,00	352.380,00
VENETO	-	207.000,00	226.800,00	-	125.580,00	559.380,00
NUOVA AIDIRU SRL	**224.000,00**	-	-	-	-	**224.000,00**
LAZIO	224.000,00	-	-	-	-	224.000,00
Totale	1.917.600,00	1.581.000,00	2.700.000,00	-	1.495.000,00	7.693.600,00
BASILICATA	**2.344.370,00**	**30,47%**				
CAMPANIA	**348.185,00**	**4,53%**				
LAZIO	**920.370,00**	**11,96%**				
SARDEGNA	**352.380,00**	**4,58%**				
TOSCANA	**2.596.935,00**	**33,75%**				
UMBRIA	**571.980,00**	**7,43%**				
VENETO	**559.380,00**	**7,27%**				

Tab 2 -FLORCONSORZI - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A (100%)	3A (50%)	4A	5A	Tot. investimenti	Tot. contributo
ALPHA AMBIENTE SRL	**219.600,00**		-	-		-	-	**219.600,00**	**109.800,00**
Contributo in conto capitale	54.900,00		-	-		-	-		54.900,00
Finanziamento agevolato	54.900,00								54.900,00
BORACIFERA SRL	**600.000,00**		-	-		-	-	**600.000,00**	**300.000,00**
Contributo in conto capitale	150.000,00								150.000,00
Finanziamento agevolato	150.000,00		-	-		-	-		150.000,00
FLOMAR COOPERATIVA AGRICOLA	**624.000,00**		-	-		-	-	**624.000,00**	**312.000,00**
Contributo in conto capitale	156.000,00								156.000,00
Finanziamento agevolato	156.000,00		-	-		-	-		156.000,00
FLORAMIATA S.p.A.	**250.000,00**	**350.000,00**		-		-	-	**600.000,00**	**265.000,00**
Contributo in conto capitale	62.500,00	70.000,00							132.500,00
Finanziamento agevolato	62.500,00	70.000,00		-		-	-		132.500,00
FLORCONSORZI	-	**207.000,00**	**1.024.000,00**	**310.000,00**	**2.390.000,00**	-	**1.495.000,00**	**5.426.000,00**	**3.594.800,00**
Contributo in conto capitale	-	41.400,00	256.000,00	310.000,00	597.500,00		1.495.000,00		2.699.900,00
Finanziamento agevolato	-	41.400,00	256.000,00	-	597.500,00				894.900,00
NUOVA AIDIRU SRL	**224.000,00**	-	-	-		-	-	**224.000,00**	**112.000,00**
Contributo in conto capitale	56.000,00		-						56.000,00
Finanziamento agevolato	56.000,00		-	-		-	-		56.000,00
Totale investimenti	**1.917.600,00**	**557.000,00**	**1.024.000,00**	**310.000,00**	**2.390.000,00**	-	**1.495.000,00**	**7.693.600,00**	**4.693.600,00**
Totale contributo	**958.800,00**	**222.800,00**	**512.000,00**	**310.000,00**	**1.195.000,00**	-	**1.495.000,00**		**4.693.600,00**
Contributo in conto capitale	479.400,00	111.400,00	256.000,00	310.000,00	597.500,00	-	1.495.000,00		3.249.300,00
Finanziamento agevolato	479.400,00	111.400,00	256.000,00	-	597.500,00	-	-		1.444.300,00
ESL	31,25%	24,93%	31,27%	100%	31,26%		100%		

06A04404

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Contratto di filiera tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e la OP Marollo S.C.P.A. (Deliberazione n. 41/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (GUCE. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 dell'1° febbraio 2000);

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 67.3.c) del Trattato CE.;

Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

Vista la nota n. S/9117 del 12 maggio 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato da OP Marollo S.c.p.a., nel settore agroalimentare con prevalente specializzazione nella produzione di vegetali surgelati che coinvolge le seguenti regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Veneto, tutte aree obiettivo 2;

Considerato che in data 16 dicembre 2004 la Commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 1° agosto 2003 e che l'istruttoria di merito e tecnico-economica è stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 20 aprile 2005;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a stipulare, con la OP Marollo S.c.p.A. il contratto di filiera nel comparto produttivo dei vegetali surgelati, che coinvolge le seguenti regioni: Abruzzo, Lazio, Marche e Veneto, tutte aree obiettivo 2. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 7.615.000 euro, realizzati dalle quattro aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono così articolati:

investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato (Tab. 2A): 5.215.000 euro;

investimenti in pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (Tab. 4A): 400.000 euro;

investimenti in ricerca e sviluppo (Tab. 5A): 2.000.000 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la citata decisione della Comunità europea autorizzativa del regime di aiuto n. 381/2003 prevede un'intensità massima dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sarà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.

1.3. La quota di contributo in conto capitale è calcolato secondo le seguenti intensità:

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) nei limiti del 40% E.S.L. per le iniziative ubicate nelle aree fuori dall'obiettivo 1;

investimenti in pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (tabella 4A), fino al 50% E.S.L.;

ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni (tabella 5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.

1.4. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 4.286.000 euro, di cui 3.143.000 euro quale contributo in conto capitale e 1.143.000 euro a titolo di finanziamento agevolato, così come indicato nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali è fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità devono avere la durata massima di sei anni.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 4.286.000 euro a valere sulle risorse assegnate con la delibera n. 16/2003, indicata nelle premesse.

Roma, 27 maggio 2005

Il presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 269

ALLEGATO

Tab. 1: OP MAROLLO - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
FROZEN FOODS Srl	-	**2.250.000,00**	-	-	-	**2.250.000,00**
ABRUZZO	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00
LAZIO	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00
MARCHE	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00
VENETO	-	1.690.000,00	-	-	-	1.690.000,00
OP MAROLLO	-	**1.920.000,00**	-	**400.000,00**	**571.000,00**	**2.891.000,00**
LAZIO	-	645.000,00	-	300.000,00	126.933,30	1.071.933,30
MARCHE	-	1.275.000,00	-	100.000,00	253.752,40	1.628.752,40
VENETO	-	-	-	-	190.314,30	190.314,30
TECNOCAMPUS Srl	-	-	-	-	**1.429.000,00**	**1.429.000,00**
ABRUZZO	-	-	-	-	85.740,00	85.740,00
LAZIO	-	-	-	-	200.060,00	200.060,00
MARCHE	-	-	-	-	571.600,00	571.600,00
VENETO	-	-	-	-	571.600,00	571.600,00
VERDE ITALIA Scpa	-	**1.045.000,00**	-	-	-	**1.045.000,00**
MARCHE	-	1.045.000,00	-	-	-	1.045.000,00
Totale	-	**5.215.000,00**	-	**400.000,00**	**2.000.000,00**	**7.615.000,00**
ABRUZZO	**165.740,00**	**2,18%**				
LAZIO	**1.351.993,30**	**17,75%**				
MARCHE	**3.645.352,40**	**47,87%**				
VENETO	**2.451.914,30**	**32,20%**				

Tab. 2: OP MAROLLO - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
FROZEN FOODS Srl	-	**2.250.000,00**	-	-	-	**2.250.000,00**	**900.000,00**
Contributo in conto capitale	-	450.000,00	-	-	-		450.000,00
Finanziamento agevolato	-	450.000,00	-	-	-		450.000,00
OP MAROLLO	-	**1.920.000,00**	-	**400.000,00**	**571.000,00**	**2.891.000,00**	**1.539.000,00**
Contributo in conto capitale	-	384.000,00	-	100.000,00	571.000,00		1.055.000,00
Finanziamento agevolato	-	384.000,00	-	100.000,00			484.000,00
TECNOCAMPUS Srl	-	-	-	-	**1.429.000,00**	**1.429.000,00**	**1.429.000,00**
Contributo in conto capitale	-	-	-	-	1.429.000,00		1.429.000,00
Finanziamento agevolato	-	-	-	-			-
VERDE ITALIA Scpa	-	**1.045.000,00**	-	-	-	**1.045.000,00**	**418.000,00**
Contributo in conto capitale		209.000,00					209.000,00
Finanziamento agevolato	-	209.000,00	-	-	-		209.000,00
Totale investimenti		**5.215.000,00**		**400.000,00**	**2.000.000,00**	**7.615.000,00**	-
Totale contributo		**2.086.000,00**		**200.000,00**	**2.000.000,00**	-	**4.286.000,00**
Contributo in conto capitale		**1.043.000,00**		**100.000,00**	**2.000.000,00**		**3.143.000,00**
Finanziamento agevolato		**1.043.000,00**		**100.000,00**	-		**1.143.000,00**
ESL		**25,02%**		**31,21%**	**100%**		

06A04403

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lamotrigina EG»

Estratto determinazione n. 222 del 12 aprile 2006

Medicinale: LAMOTRIGINA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

5 mg compresse dispersibili 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780017/M (in base 10), 132FZK (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780029/M (in base 10), 132FZX (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 21 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780031/M (in base 10), 132FZZ (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780043/M (in base 10), 132G0C (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780056/M (in base 10), 132G0S (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 42 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780068/M (in base 10), 132G14 (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780070/M (in base 10), 132G16 (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780082/M (in base 10), 132G1L (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780094/M (in base 10), 132G1Y (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780106/M (in base 10), 132G2B (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780118/M (in base 10), 132G2Q (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 10 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780120/M (in base 10), 132G2S (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 14 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780132/M (in base 10), 132G34 (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 21 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780144/M (in base 10), 132G3J (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780157/M (in base 10), 132G3X (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780169/M (in base 10), 132G49 (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 42 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780171/M (in base 10), 132G4C (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780183/M (in base 10), 132G4R (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780195/M (in base 10), 132G53 (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780207/M (in base 10), 132G5H (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780219/M (in base 10), 132G5V (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780221/M (in base 10), 132G5X (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780233/M (in base 10), 132G69 (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780245/M (in base 10), 132G6P (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 21 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780258/M (in base 10), 132G72 (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780260/M (in base 10), 132G74 (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780272/M (in base 10), 132G7J (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 42 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780284/M (in base 10), 132G7W (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780296/M (in base 10), 132G88 (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780308/M (in base 10), 132G8N (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780310/M (in base 10), 132G8Q (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780322/M (in base 10), 132G92 (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780334/M (in base 10), 132G9G (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 10 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780346/M (in base 10), 132G9U (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 14 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780359/M (in base 10), 132GB7 (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 21 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780361/M (in base 10), 132GB9 (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780373/M (in base 10), 132GBP (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780385/M (in base 10), 132GC1 (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 42 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780397/M (in base 10), 132GCF (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780409/M (in base 10), 132GCT (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780411/M (in base 10), 132GCV (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780423/M (in base 10), 132GD7 (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780435/M (in base 10), 132GDM (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780447/M (in base 10), 132GDZ (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780450/M (in base 10), 132GF2 (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780462/M (in base 10), 132GFG (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 21 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780474/M (in base 10), 132GFU (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780486/M (in base 10), 132GG6 (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780498/M (in base 10), 132GGL (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 42 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780500/M (in base 10), 132GGN (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780512/M (in base 10), 132GH0 (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780524/M (in base 10), 132GHD (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780536/M (in base 10), 132GHS (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780548/M (in base 10), 132GJ4 (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780551/M (in base 10), 132GJ7 (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 10 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780563/M (in base 10), 132GJM (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 14 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780575/M (in base 10), 132GJZ (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 21 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780587/M (in base 10), 132GKC (in base 32)

50 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780599/M (in base 10), 132GKR (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780601/M (in base 10), 132GKT (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 42 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780613/M (in base 10), 132GL5 (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780625/M (in base 10), 132GLK (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780637/M (in base 10), 132GLX (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780649/M (in base 10), 132GM9 (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780652/M (in base 10), 132GMD (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780664/M (in base 10), 132GMS (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780676/M (in base 10), 132GN4 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780688/M (in base 10), 132GNJ (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 21 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780690/M (in base 10), 132GNL (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780702/M (in base 10), 132GNY (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780714/M (in base 10), 132GPB (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 42 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780726/M (in base 10), 132GPQ (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780738/M (in base 10), 132GQ2 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780740/M (in base 10), 132GQ4 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780753/M (in base 10), 132GQK (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780765/M (in base 10), 132GQX (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780777/M (in base 10), 132GR9 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 10 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780789/M (in base 10), 132GRP (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 14 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780791/M (in base 10), 132GRR (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 21 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780803/M (in base 10), 132GS3 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780815/M (in base 10), 132GSH (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780827/M (in base 10), 132GSV (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 42 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780839/M (in base 10), 132GT7 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780841/M (in base 10), 132GT9 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780854/M (in base 10), 132GTQ (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780866/M (in base 10), 132GU2 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780878/M (in base 10), 132GUG (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780880/M (in base 10), 132GUJ (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780892/M (in base 10), 132GUW (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780904/M (in base 10), 132GV8 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 21 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780916/M (in base 10), 132GVN (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780928/M (in base 10), 132GW0 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780930/M (in base 10), 132GW2 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 42 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780942/M (in base 10), 132GWG (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780955/M (in base 10), 132GWV (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780967/M (in base 10), 132GX7 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780979/M (in base 10), 132GXM (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036780981/M (in base 10), 132GXP (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036780993/M (in base 10), 132GY1 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 10 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036781019/M (in base 10), 132GYV (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 14 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036781021/M (in base 10), 132GYX (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 21 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036781033/M (in base 10), 132GZ9 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036781045/M (in base 10), 132GZP (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036781058/M (in base 10), 132H02 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 42 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036781060/M (in base 10), 132H04 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036781072/M (in base 10), 132H0J (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 036781084/M (in base 10), 132H0W (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 036781096/M (in base 10) 132H18 (in base 32).

200 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 0367810108/M (in base 10), 132G1N (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 0367810110/M (in base 10), 132G1Q (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa dispersibile.

Composizione: 1 compressa dispersibile da 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg e 200 mg contiene:

principio attivo: 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg e 200 mg di lamotrigina;

eccipienti: crospovidone, acesulfame potassio (E950), aroma arancio, mannitolo (E421), silice colloidale anidra, sodio stearil fumarato.

Produzione e controllo: Dexcel Ltd, Or Akiva Industrial Zone - 38100 Hadera (Israel).

Confezionamento:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel (Germania);

Pharmacodane Aps, Marielunndvej 46 A - 2730 Herlev (Danimarca);

Sanico N.V., Veedijk 59, Industriezone 4 - 2300 Turnhot (Belgio);

Dragenopharm Apotheker Puschel GmbH & Co Kg, Gollstrasse, 1 - 84529 Tittmoning (Germania);

Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9 - 4879 Ac Etten-Leur (Paesi Bassi).

Rilascio dei lotti: stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel (Germania).

Indicazioni terapeutiche:

adulti e adolescenti:

utilizzata in monoterapia nell'epilessia: attacchi epilettici parziali; attacchi epilettici generalizzati; o crisi primarie; o crisi secondarie tonico-cloniche;

utilizzata come terapia aggiuntiva nell'epilessia: attacchi epilettici parziali; attacchi epilettici generalizzati; o crisi primarie; o crisi secondarie tonico-cloniche; attacchi epilettici associati alla sindrome di Lennox-Gastaut in caso di insuccesso con altre associazioni di farmaci antiepilettici;

bambini oltre i due anni:

utilizzata come terapia aggiuntiva nell'epilessia: attacchi epilettici parziali; attacchi epilettici associati alla sindrome di Lennox-Gastaut.

Il trattamento con questo medicinale deve essere iniziato solo da un neurologo o un neurologo pediatrico con esperienza nel trattamento dell'epilessia, o deve essere effettuato nei reparti di neurologia e reparti simili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

5 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780043/M (in base 10), 132G0C (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 4,48 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 7,39 euro);

5 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036780157/M (in base 10), 132G3X (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 4,48 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 7,39 euro);

25 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780260/M (in base 10), 132G74 (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 6,31 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 10,42 euro);

25 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036780373/M (in base 10), 132GBP (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 6,31 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 10,42 euro);

50 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780524/M (in base 10), 132GHD (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 21,94 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 36,21 euro);

50 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036780637/M (in base 10), 132GLX (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 21,94 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 36,21 euro);

100 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780740/M (in base 10), 132GQ4 (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 39,28 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 64,82 euro);

100 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036780854/M (in base 10), 132GTQ (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 39,28 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 64,82 euro);

200 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780967/M (in base 10), 132GX7 (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 68,47 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 113,00 euro);

200 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036780993/M (in base 10), 132GY1 (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 68,47 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 113,00 euro).

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04338

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Tiefenbacher»

Estratto determinazione n. 223 del 12 aprile 2006

Medicinale: CITALOPRAM TIEFENBACHER.

Titolare A.I.C.: Alfred E. Tiefenbacher (GmbH & Co KG - Van der Smissen Str. 1 - 22767 Hamburg Germany).

Confezioni:

20 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865018/M (in base 10) 1350ZU (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865020/M (in base 10) 1350ZW (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865032/M (in base 10) 135108 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865044/M (in base 10) 13510N (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865057/M (in base 10) 135111 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865069/M (in base 10) 13511F (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865071/M (in base 10) 13511H (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865083/M (in base 10) 13511V (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865095/M (in base 10) 135127 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 100X1 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865107/M (in base 10) 13512M (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036865119/M (in base 10) 13512Z (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036865121/M (in base 10) 135131 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865133/M (in base 10) 13513F (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865145/M (in base 10) 13513T (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865158/M (in base 10) 135146 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865160/M (in base 10) 135148 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865172/M (in base 10) 13514N (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865184/M (in base 10) 135150 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865196/M (in base 10) 13515D (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865208/M (in base 10) 13515S (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865210/M (in base 10) 13515U (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 100X1 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865222/M (in base 10) 135166 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036865234/M (in base 10) 13516L (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036865246/M (in base 10) 13516Y (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 20 e 40 mg contiene:

principio attivo: 20 mg o 40 mg di citalopram come citalopram bromidrato;

eccipienti per il corpo della compressa: mannitolo, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

eccipienti per il rivestimento della compressa: ipromellosa, macrogol 6000, titanio diossido (E171).

Produzione: Tropon GmbH - Neurather Ring 1 - 51063 Koln (Germany).

Confezionamento:

Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH & Co. KG - Gollstrasse, 1 - 84529 Tittmoning (Germany);

Cardinal Health Germany GmbH - Steimbeistrasse, 2 - D-73614 Schorndorf (Germany).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di episodi depressivi maggiori.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

20 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865020/M (in base 10) 1350ZW (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 5,99 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 9,89 euro;

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865044/M (in base 10) 13510N (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 7,88 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 13,00 euro;

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 036865145/M (in base 10) 13513T (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 8,48 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 14,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04337

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Research»

Estratto determinazione n. 224 del 12 aprile 2006

Medicinale: RANITIDINA RESEARCH.

Titolare A.I.C.: New Research S.r.l., piazza Don Luigi Sturzo, 34 - 04011 Aprilia (Latina):

Confezione:

300 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035701034/M (in base 10) 121J9B (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 300 mg di ranitidina come ranitidina cloridrato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, polimetacrilato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco e colorante titanio diossido (E171).

Produzione controllo e rilascio dei lotti:

Delta Ltd Reykjavikurvegur 78 IS 220 Hafnarfjordur (Islanda);

Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder Strasse 51-61 D 59320 Ennigerloh (Germania).

Indicazioni terapeutiche: «Ranitidina Research» 300 mg: per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione gastrica:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna;

esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger-Ellison.

«Ranitidina Research» non è indicata per il trattamento dei disturbi addominali lievi come crampi e distonie neurovegetative a carico dello stomaco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

300 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035701034/M (in base 10) 121J9B (in base 32);

classe di rimborsabilità «A nota 48»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 9,43 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 15,56 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04336

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento «Valutazione ed eventuali modificazioni dell'Offerta di Riferimento 2006 di Telecom Italia, relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione, di cui alla delibera n. 4/06/CONS».

Si comunica l'avvio del procedimento «Valutazione ed eventuali modificazioni dell'Offerta di Riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione di cui alla delibera n. 4/06/CONS», che in data 2 maggio 2006 è stato pubblicato nel sito web dell'Autorità www.agcom.it, a cui si rimanda per la lettura del testo integrale della comunicazione.

06A04376

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Proroga del termine previsto dall'avviso per la presentazione dei progetti di riuso

Si comunica che il termine di cui all'art. 7, comma 3, dell'avviso per la presentazione di progetti di riuso, n. 06A02388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2006, si intende prorogato di sessanta giorni. Pertanto i progetti di riuso dovranno pervenire al CNIPA entro il 9 luglio 2006.

Fermo ed invariato tutto quanto il resto.

06A04410

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-106) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 5 0 9 *

€ 1,00